

# BANCA D'ITALIA

## **Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi**

## AVVERTENZE

Le parole e le locuzioni definite nel glossario sono espresse nel testo in carattere corsivo. Nell'ambito dello stesso paragrafo peraltro il termine di glossario è identificato con il corsivo solo la prima volta che compare, sempreché nel corpo del testo non sia contenuta in modo esplicito la relativa definizione.

I rinvii posizionati alla fine dei paragrafi indicano come destinazione il capitolo (primo numero romano), la relativa sezione (secondo numero arabo) ed eventualmente il paragrafo (terzo numero arabo), ovvero una specifica appendice. All'interno della medesima sezione non vengono ripetuti i rinvii alla stessa porzione di testo.

**INDICE**

<b>CAPITOLO I</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI</b>	
<b>SEZIONE 1</b>	<b>FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI</b>	<b>I.3</b>
	1. Fonti normative	I.3
	2. Obiettivi della Centrale dei rischi	I.3
	3. Natura riservata dei dati	I.4
	4. Intermediari partecipanti	I.4
	5. Responsabilità degli intermediari	I.5
	6. Accertamenti ispettivi – Sanzioni	I.7
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>I.8</b>
	1. Adempimenti iniziali	I.8
	2. Centri di elaborazione dati esterni	I.8
	3. Rilevazione mensile dei rischi	I.9
	4. Codifica dei soggetti censiti	I.9
	5. Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti	I.10
	6. Flusso di ritorno personalizzato	I.11
	7. Flusso di ritorno statistico	I.12
	8. Servizio di prima informazione: oggetto e condizioni di accesso	I.12
	9. Servizio di prima informazione: contenuto del flusso informativo	I.13
	10. Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni	I.14
	11. Modalità di protezione delle informazioni scambiate	I.14
	12. Modalità e termini di conservazione della documentazione	I.15
	13. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio	I.15
<b>CAPITOLO II</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI</b>	
<b>SEZIONE 1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>II.3</b>
	1. Natura dei rischi censiti	II.3
	2. Limiti di censimento	II.3
	3. Modalità di rappresentazione dei rischi	II.4
	4. Segnalazione degli importi	II.4
	5. Divieto di compensazione	II.6
	6. Intermediario segnalante	II.6
	7. Operazioni in pool	II.6
	8. Intestazione delle posizioni di rischio: criteri generali	II.6
	9. Intestazione delle posizioni di rischio: casi particolari	II.7

10. Segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo	II.8	
11. Segnalazione dell'utilizzato	II.9	
12. Fidi plurimi	II.9	
13. Fidi promiscui	II.10	
<b>SEZIONE 2</b>	<b>CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI</b>	<b>II.11</b>
1. Rischi autoliquidanti	II.11	
2. Rischi a scadenza	II.11	
3. Rischi a revoca	II.12	
4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	II.12	
5. Sofferenze: modalità di segnalazione	II.13	
6. Sofferenze: sospensione della segnalazione	II.13	
7. Crediti di firma	II.14	
8. Garanzie ricevute: nozione	II.15	
9. Garanzie ricevute: casi particolari	II.15	
10. Operazioni effettuate per conto di terzi	II.16	
11. Factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante	II.17	
12. Crediti passati a perdita	II.17	
13. Crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante	II.18	
<b>SEZIONE 3</b>	<b>VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>II.19</b>
1. Nozione	II.19	
2. Localizzazione del credito	II.19	
3. Durata originaria	II.19	
4. Durata residua	II.20	
5. Divisa	II.20	
6. Import-export	II.20	
7. Tipo attività	II.21	
8. Ruolo affidato	II.21	
9. Censito collegato	II.21	
10. Stato del rapporto	II.22	
11. Tipo garanzia	II.22	
12. Fenomeno correlato	II.23	
<b>SEZIONE 4</b>	<b>SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>II.24</b>
1. Factoring	II.24	
2. Leasing finanziario	II.25	
3. Anticipi su fatture	II.26	
4. Sconto di portafoglio commerciale	II.26	
5. Sconto di portafoglio finanziario	II.26	
6. Insoluti	II.27	
7. Cessione del credito da clientela ordinaria	II.27	
8. Prefinanziamento di mutuo	II.28	
9. Mutui	II.28	

10. Accollo di mutuo	II.28	
11. Carte di credito	II.29	
12. Pronti contro termine e riporti attivi	II.29	
13. Lettere di patronage	II.29	
14. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari	II.30	
<b>CAPITOLO III</b>	<b>PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI</b>	
<b>SEZIONE 1</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	<b>III.3</b>
1. Premessa	III.3	
2. Modalità di scambio delle segnalazioni	III.3	
3. Controlli	III.4	
4. Indagini	III.4	
<b>SEZIONE 2</b>	<b>GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI</b>	<b>III.6</b>
1. Elementi anagrafici dei soggetti censiti	III.6	
2. Richiesta di codice C.R.	III.7	
3. Variazioni ai dati anagrafici	III.8	
4. Fusioni	III.9	
5. Richiesta di prima informazione	III.9	
6. Accertamento di doppie codifiche	III.10	
<b>SEZIONE 3</b>	<b>GESTIONE DEI LEGAMI TRA CENSITI</b>	<b>III.11</b>
1. Legami societari: inserimento	III.11	
2. Legami societari: aggiornamento	III.11	
3. Legami societari: correzioni	III.12	
4. Legami societari: verifiche periodiche	III.12	
5. Legami di cointestazione: segnalazione	III.13	
6. Legami di cointestazione: annullamento	III.13	
<b>SEZIONE 4</b>	<b>GESTIONE DEGLI IMPORTI</b>	<b>III.14</b>
1. Segnalazione delle posizioni di rischio	III.14	
2. Rettifiche agli importi	III.14	
3. Indagini sugli importi	III.15	
<b>CAPITOLO IV</b>	<b>APPENDICI</b>	
<b>APPENDICE A</b>	<b>FONTI NORMATIVE</b>	<b>IV.3</b>
1. Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994	IV.5	
2. Provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995	IV.7	
3. Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994	IV.8	

4. Articoli del Testo Unico	IV.9
APPENDICE B MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI	IV.13
APPENDICE C DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI	IV.19
1. Richiesta di codice C.R	IV.21
2. Prima informazione	IV.22
3. Prima informazione su cointestazione	IV.23
4. Variazioni anagrafiche	IV.24
5. Indagini per variazioni anagrafiche	IV.25
6. Fusioni	IV.26
7. Indagini sulle fusioni	IV.27
8. Indagini su doppie codifiche	IV.28
9. Legami societari: inserimento di compagine societaria	IV.29
10. Legami societari: inserimento legame	IV.30
11. Legami societari: scioglimento	IV.31
12. Legami societari: annullamento	IV.32
13. Legami societari: correzione	IV.33
14. Legami di cointestazione: segnalazione	IV.34
15. Legami di cointestazione: annullamento	IV.35
16. Manutenzione dei legami societari	IV.36
17. Importi: segnalazione	IV.37
18. Importi: rettifiche	IV.38
19. Importi: indagini	IV.39
APPENDICE D CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE	IV.41
APPENDICE E CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO	IV.47
APPENDICE F PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE	IV.53
APPENDICE G PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	IV.75
APPENDICE H SCHEMA TIPO DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE	IV.81
APPENDICE I ELENCO DEI MESSAGGI	IV.85
APPENDICE L ELENCO DELLE COMUNICAZIONI	IV.91
GLOSSARIO	IV.99

## **CAPITOLO I**

### **CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI**



## SEZIONE 1

## FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

**1. Fonti normative**

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 (G.U. n. 91 del 20.4.1994) e dalle presenti istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U..

Con provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 (G.U. n. 200 del 28.8.1995) sono state individuate, nell'ambito delle società finanziarie, quelle tenute a partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi.

**RINVII**

- per la lettura delle fonti normative richiamate, cfr. App. A.

**2. Obiettivi della Centrale dei rischi**

La Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo a un medesimo soggetto.

Scopo della Centrale dei rischi è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti al servizio, fornendo agli stessi un'informazione utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio creditizio. Viene in tal modo perseguito l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti in essere nei confronti di ciascun cliente di ammontare pari o superiore ai limiti di censimento. Sulla base delle informazioni ricevute, la Banca d'Italia restituisce con la stessa periodicità a ogni intermediario un flusso di ritorno personalizzato con il quale viene fornita la posizione globale di rischio a livello di sistema dei singoli clienti segnalati.

Nei casi previsti dalla presente normativa gli intermediari, utilizzando il servizio di prima informazione, possono inoltre interrogare nel continuo la Centrale dei rischi per conoscere la posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

Secondo quanto previsto dalla richiamata delibera CICR del 29 marzo 1994 il servizio di prima informazione viene svolto a titolo oneroso; a fronte della richiesta avanzata, gli intermediari versano un corrispettivo alla Banca d'Italia, correlato ai costi sostenuti per la fornitura del servizio.

#### RINVII

- per l'elenco degli intermediari partecipanti, cfr. cap I, sez. 1, par. 4;
- per il dettaglio dei limiti di censimento, cfr. cap. II, sez.1, par. 2;
- per il dettaglio del flusso di ritorno personalizzato, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6;
- per le caratteristiche del servizio di prima informazione, cfr. cap. I, sez.2, par. 8.

### 3. Natura riservata dei dati

Le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Ne consegue che esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

Peraltro, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome. In base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia gli intermediari, su specifica richiesta, devono rendere nota al soggetto segnalato - o al suo rappresentante - la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia nonché i dati di rischio relativi alle cointestazioni di cui lo stesso risulti far parte.

Ove l'interessato manifesti l'esigenza di conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, nonché i dati relativi alle forme di coobbligazione, diverse dalle cointestazioni, rilevate dalla Centrale dei rischi, l'istanza deve essere indirizzata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale il richiedente ha la residenza o la sede legale (o ad altra Filiale presso la quale lo stesso intende recarsi per il ritiro dei dati).

La Banca d'Italia fornisce al diretto interessato un prospetto contenente i dati richiesti, corredato da un Foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale dei rischi.

#### RINVII

- per la rilevazione delle coobbligazioni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 5;

### 4. Intermediari partecipanti

La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria per:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);

b) gli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del T.U., iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo T.U., i quali esercitano in

via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e successive modificazioni. L'attività di finanziamento, comprensiva dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi all'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

Gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell'attività di finanziamento sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio. Gli intermediari finanziari che si rendono cessionari di crediti al consumo possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio qualora i crediti acquisiti superino la soglia del 50 per cento dell'attività di finanziamento dagli stessi svolta. A tal fine essi devono inoltrare la relativa domanda alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In occasione dell'iscrizione nell'albo e/o nell'elenco speciale sopra richiamati, gli intermediari finanziari già operativi - cioè già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. - devono accertare la sussistenza delle condizioni di partecipazione o di esonero dal servizio sulla base dei dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi.

Gli intermediari finanziari di nuova costituzione che si iscrivono dall'inizio nel suddetto albo e/o nell'elenco speciale e quelli che al momento dell'iscrizione sono operanti da meno di due esercizi, devono verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al servizio centralizzato dei rischi in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

L'esito delle valutazioni effettuate deve essere tempestivamente comunicato alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. Il venir meno dei requisiti di partecipazione o di esonero deve essere prontamente comunicato.

La Banca d'Italia si riserva, comunque, di verificare, con le modalità ritenute opportune la sussistenza delle condizioni sopra richiamate.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti.

## **5. Responsabilità degli intermediari**

Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.

Cio' considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnalatici.

Particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente infatti la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi.

Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete. Le rettifiche vanno inviate con riferimento alle ultime dodici rilevazioni.

Hanno altresì l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi e specificamente quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire.

Nell'ambito di tale ultima attività, all'intermediario segnalante è rimessa la responsabilità di valutare, sulla base delle risposte fornite dal sistema informativo della Centrale dei rischi, se il nominativo del quale ha segnalato i dati anagrafici sia presente o meno negli archivi della Centrale dei rischi. In particolare l'intermediario, quando segnala per la prima volta un cliente e riceve dalla C.R. i dati anagrafici del o dei soggetti presenti in anagrafe aventi una somiglianza con il nominativo da codificare, deve verificare con particolare cura, sulla base della documentazione di cui è in possesso, se tra i soggetti che gli sono stati sottoposti è identificabile il proprio cliente.

L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

Gli intermediari partecipanti al servizio sono tenuti a inviare alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché dal Direttore generale, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e si basano sui dati della contabilità aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

#### RINVII

- per gli adempimenti iniziali degli intermediari, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1;
- per il ricorso a centri di elaborazione dati esterni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2;
- per la descrizione degli adempimenti degli intermediari in sede di acquisizione e spedizione dei flussi informativi, cfr. cap. III, sez. 1, par. 1;
- per la descrizione degli adempimenti degli intermediari in sede di codifica della clientela, cfr. cap. III, sez. 1, par. 1;
- per il fac-simile della lettera di attestazione della conformità delle segnalazioni ai dati della contabilità aziendale, cfr. App. H.

## **6. Accertamenti ispettivi – Sanzioni**

Le ispezioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi vengono condotte, di norma, in concomitanza con quelle generali di vigilanza e sono volte alla verifica dell'attendibilità del sistema informativo, dell'efficacia dei controlli interni e dell'affidabilità delle segnalazioni .

Al termine dell'ispezione - ove emergano aspetti meritevoli di rilievo - viene consegnato ai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un esemplare del fascicolo contenente le risultanze dell'accertamento. Entro trenta giorni dalla consegna del fascicolo l'intermediario fa conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso nonché le iniziative poste in essere e quelle allo studio per rimuovere le anomalie accertate; entro il medesimo termine l'intermediario deve inviare, relativamente alle ultime dodici rilevazioni, le segnalazioni di rischio omesse e/o rettificare quelle errate.

La violazione delle disposizioni concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U..

## SEZIONE 2

## ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

**1. Adempimenti iniziali**

La Centrale dei rischi, allorché ha notizia dell'iscrizione di una banca nell'albo di cui all'art. 13 del T.U. ovvero di un intermediario finanziario nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. o nell'albo di cui all'art. 64 del T.U., provvede a chiedere allo stesso le modalità tecniche che intende adottare per l'invio delle segnalazioni, l'elenco dei nominativi consegnatari delle chiavi di crittografia, nonché una lettera attestante la conformità delle segnalazioni di rischio ai dati della contabilità aziendale. Per gli intermediari finanziari la produzione delle informazioni richieste è subordinata al preventivo accertamento da parte degli stessi della sussistenza delle condizioni di adesione al servizio di centralizzazione dei rischi.

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi sono iscritti nelle anagrafi elettroniche della Centrale dei rischi con i dati relativi alla denominazione, alla forma giuridica, all'indirizzo e alla sede legale. E' inoltre indicato il codice ABI per gli intermediari bancari e per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.; alle società finanziarie facenti parte dei gruppi bancari viene assegnato un codice convenzionale. Tali codici devono essere utilizzati per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni che intervengano nei propri elementi identificativi nonché le operazioni di fusione o incorporazione che li riguardano.

**RINVII**

- per le fonti normative, cfr. cap. I, sez. 1, par. 1;
- per la descrizione delle condizioni di adesione al servizio, cfr. cap. I, sez. 1, par. 4;
- per i supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 10;
- per indicazioni sull'obbligo di crittografia e sulla gestione delle relative chiavi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 11;
- per indicazioni sulla "lettera di attestazione", cfr. cap. I, sez. 1, par. 5.

**2. Centri di elaborazione dati esterni**

Gli intermediari possono avvalersi, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno. In tal caso sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico di cui intendono avvalersi e le eventuali variazioni che possono verificarsi nel tempo. La Banca d'Italia attribuisce al centro esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

---

**RINVII**

- per le responsabilità connesse con l'utilizzo di centri di elaborazione dati esterni, cfr. cap. I, sez. 1, par. 5;
- per il rilascio delle chiavi di crittografia a centri di elaborazione dati esterni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 11.

**3. Rilevazione mensile dei rischi**

La Centrale dei rischi provvede, con cadenza mensile, alla rilevazione delle posizioni di rischio della clientela degli intermediari partecipanti riferite all'ultimo giorno del mese.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali posizioni entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Le segnalazioni vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (cd. trascinamento dei dati). Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Esse devono pertanto essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

---

**RINVII**

- per la descrizione delle procedure previste per lo scambio di informazioni, cfr. cap. III;
- per la natura dei rischi che formano oggetto della rilevazione, cfr. cap. II, sez. 1, par. 1.

**4. Codifica dei soggetti censiti**

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante un codice CR che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi concernenti.

Il codice CR viene altresì assegnato dalla Centrale dei rischi ai componenti di una coobbligazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché per esigenze segnaletiche di altra natura.

Il codice CR assegnato viene mantenuto per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultima segnalazione di rischio pervenuta a nome del soggetto interessato ovvero dalla data di censimento.

---

**RINVII**

- per i criteri generali di intestazione delle posizioni di rischio, cfr. cap. II, sez. 1, par. 8;
- per la descrizione della procedura di richiesta del codice C.R., cfr. cap. III, sez. 2, par. 2;
- per il dettaglio delle informazioni anagrafiche da segnalare, cfr. cap. III, sez. 2, par. 1;
- per la rilevazione delle coobbligazioni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 5;
- per il servizio di prima informazione, cfr. cap. I, sez. 2, par. 8.

**5. Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti**

Al fine di consentire agli intermediari una valutazione più completa del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e per azioni.

Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella prima informazione.

La Centrale dei rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia all'intermediario garanzie personali e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito dell'attività di factoring;
- l'intermediario cedente e il cessionario nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione (cd. censiti collegati).

Sono inoltre oggetto di rilevazione in forma di cointestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cessate verso cui l'intermediario vanta ragioni di credito.

---

**RINVII**

- per la descrizione delle procedure di rilevazione delle coobbligazioni, cfr. cap. III, sez. 3;
- per l'illustrazione delle informazioni concernenti le coobbligazioni contenute nel flusso di ritorno personalizzato, cfr. App. E;
- per l'illustrazione delle informazioni concernenti le coobbligazioni contenute nel flusso informativo fornito agli intermediari in esito a richieste di prima informazione, cfr. App. D;
- per le modalità di censimento dei collegamenti rivenienti da rapporti di garanzia e di cessione del credito, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

## 6. Flusso di ritorno personalizzato

La Centrale dei rischi, effettuata la rilevazione, fornisce con cadenza mensile agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato, contenente il riepilogo dei rischi censiti a nome di ciascun soggetto segnalato e dei soggetti collegati allo stesso in una delle forme di coobbligazione previste.

Nel caso in cui il soggetto segnalato sia una cointestazione il flusso di ritorno fornisce anche la posizione di rischio globale delle altre cointestazioni di cui eventualmente fanno parte i singoli cointestatari.

Ove il soggetto abbia segnalazioni nella categoria di censimento *garanzie ricevute e*, in qualità di debitore ceduto, nella categoria *factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante* il flusso di ritorno reca anche l'indicazione della posizione globale di rischio rispettivamente del soggetto garantito e del soggetto cedente (cd. censiti collegati).

La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto, sommando le segnalazioni degli intermediari che lo affidano. Tale aggregazione viene effettuata distintamente per ogni tipologia di importo, per ognuna delle categorie di censimento e per ciascun valore delle relative variabili di classificazione previsti dallo schema segnaletico.

Il flusso di ritorno contiene inoltre le informazioni anagrafiche relative a ciascun soggetto segnalato, ai suoi coobbligati e ai soggetti allo stesso collegati nell'ambito di rapporti di garanzia e di cessione del credito. Sono altresì fornite, per ciascun nominativo segnalato, ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia. Con riferimento ai censiti segnalati, viene infine evidenziato l'eventuale trascinarsi dei dati.

Per ciascun soggetto segnalato, oltre alla posizione di rischio globale nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata la posizione di rischio globale nei confronti degli intermediari finanziari e del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario segnalante.

### RINVII

- per l'illustrazione delle informazioni contenute nel flusso di ritorno personalizzato, cfr. App. E;
- per il dettaglio delle categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 2;
- per il dettaglio delle variabili di classificazione, cfr. cap. II, sez. 3;
- per i controlli che gli intermediari devono effettuare sul flusso di ritorno personalizzato, cfr. cap. III, sez. 1, par. 1.

## 7. Flusso di ritorno statistico

La Banca d'Italia invia con cadenza mensile a ciascun intermediario partecipante un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio.

Le informazioni fornite riguardano la distribuzione dei rischi complessivamente censiti con riferimento, fra l'altro, alle singole categorie di censimento e alle variabili di classificazione, ad aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, all'attività economica e alla sede legale della clientela censita, alle caratteristiche degli enti segnalanti, alle classi di grandezza degli affidamenti.

## 8. Servizio di prima informazione: oggetto e condizioni di accesso

Gli intermediari, utilizzando il "servizio di prima informazione", hanno facoltà di chiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni. Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, il ricorso al servizio è infatti consentito nei soli casi in cui l'informativa richiesta concorra a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

In particolare le richieste di prima informazione possono riguardare:

- soggetti non ancora affidati, per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio;
- soggetti già affidati, ma non segnalabili perché il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore ai vigenti limiti di censimento ovvero per altri motivi (ad es.: rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario);

Il ricorso al servizio è altresì consentito nei confronti di nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, "censiti collegati", coniugi in regime di comunione dei beni, etc.), o di tipo economico (appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere esclusivamente alle informazioni di rischio relative alle ultime dodici rilevazioni. Nell'inoltrare le richieste di prima informazione gli intermediari devono indicare il motivo per il quale intendono accedere al servizio valorizzando la pertinente causale di richiesta. Le richieste suddette vengono memorizzate negli archivi della Centrale dei rischi.

Gli intermediari, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per il ricorso al servizio di prima informazione, sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste presentate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Le richieste che non risultino coerenti con i criteri sopra enunciati devono ritenersi in conflitto con il vincolo di riservatezza che assiste i dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 T. U..

#### RINVII

- per il dettaglio del flusso informativo di prima informazione, cfr. App. D;
- per le modalità di accesso al servizio di prima informazione e la descrizione della relativa procedura, cfr. cap. III, sez. 2, par. 5;
- per la rilevazione delle coobbligazioni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 5;
- per le fonti normative richiamate, cfr. App. A.

### 9. Servizio di prima informazione: contenuto del flusso informativo

Gli intermediari possono avanzare richieste di prima informazione di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni richieste.

Nel primo livello figura la *posizione globale di rischio* del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari - e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati.

Nel secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche dei soggetti collegati a quello richiesto da rapporti di garanzia o di cessione del credito. Nel caso di richieste di secondo livello su cointestazioni, la relativa risposta fornisce anche la posizione di rischio globale delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Sia nel primo, sia nel secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli *sconfinamenti* e dei *margini disponibili* calcolati per ciascuna *categoria di censimento* e *variabile di classificazione*, al numero degli intermediari segnalanti, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia; Viene inoltre evidenziato l'eventuale *trascinamento dei dati*. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio del cliente nei confronti del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente.

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste di prima informazione. Per la determinazione dei costi del servizio vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute in relazione anche al livello di dettaglio e ai periodi richiesti dagli intermediari. Le fatture emesse devono essere pagate presso le Filiali della Banca d'Italia competenti per territorio.

#### RINVII

- per il dettaglio del flusso informativo di prima informazione, cfr. App. D;
- per le modalità di accesso al servizio di prima informazione e la descrizione della relativa procedura, cfr. cap. III, sez. 2, par. 5;
- per il dettaglio delle informazioni anagrafiche da segnalare, cfr. cap. III, sez. 2, par. 1;
- per indicazioni sul trascinamento dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 3.

## 10. Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti ha luogo di norma mediante la rete nazionale interbancaria. In particolare, l'uso della rete è obbligatorio per le segnalazioni concernenti i dati anagrafici e le obbligazioni, per le richieste di prima informazione, per le segnalazioni concernenti gli importi ad eccezione delle segnalazioni mensili di rischio. Queste ultime devono essere trasmesse tramite supporto magnetico. Il medesimo mezzo di trasmissione viene utilizzato dalla Centrale dei rischi per l'invio agli intermediari del flusso di ritorno personalizzato.

Gli intermediari che siano temporaneamente impossibilitati a utilizzare la rete nazionale interbancaria possono ricorrere al supporto magnetico, informando tempestivamente la Centrale dei rischi in merito alla natura e alla durata dei relativi impedimenti.

Ogni diversa tipologia di comunicazione con la Centrale dei rischi (ad es. quesiti, comunicazioni connesse con gli accertamenti ispettivi, ecc.) va effettuata mediante la corrispondenza ordinaria, da indirizzare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

### RINVII

- per la descrizione delle procedure previste per lo scambio di informazioni, cfr. cap. III;
- per il flusso di ritorno personalizzato, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.

## 11. Modalità di protezione delle informazioni scambiate

La Centrale dei rischi adotta tutti gli accorgimenti necessari per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati vengono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure.

La riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate.

La chiave segreta di crittografia unitamente alla relativa data di inizio validità viene rilasciata dalla Banca d'Italia direttamente agli intermediari partecipanti. La chiave di crittografia viene sostituita dalla Banca d'Italia periodicamente o su richiesta degli intermediari.

Sono altresì adottati specifici accorgimenti per assicurare la riservatezza delle informazioni fornite nel flusso di ritorno qualora i dati si riferiscano a un numero limitato di intermediari segnalanti.

### RINVII

- per il rilascio della chiave di crittografia, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1;
- per il ricorso a centri di elaborazione dati esterni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2.

## **12. Modalità e termini di conservazione della documentazione**

Gli intermediari partecipanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

A tutta la documentazione della Centrale dei rischi si applicano, in materia di termini di conservazione, le disposizioni comuni agli atti di archivio di carattere riservato.

La Centrale dei rischi assicura la manutenzione dei dati arretrati relativi alle informazioni anagrafiche e di importo rispettivamente per un periodo di dieci anni e di dodici mesi. Ai soli fini del servizio centralizzato dei rischi, i medesimi tempi minimi di conservazione devono essere rispettati dagli intermediari per tutte le informazioni scambiate con la Centrale riguardanti singoli clienti.

Le norme sopra enunciate non pregiudicano i più lunghi termini di conservazione eventualmente dettati da norme di legge ovvero contenuti nelle disposizioni regolamentari o statutarie.

## **13. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio**

Le presenti disposizioni sono integrate dalla documentazione contenente le modalità tecniche per lo scambio di informazioni mediante i supporti previsti nonché per l'utilizzo dei programmi di diagnostica e crittografia. Esse sono fornite gratuitamente.

La Banca d'Italia provvede d'iniziativa a distribuire agli intermediari partecipanti una copia delle disposizioni. Copie supplementari possono essere ottenute, nei limiti necessari alle effettive esigenze degli intermediari, facendone richiesta alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

I soggetti diversi dagli intermediari partecipanti al servizio possono ottenere copia delle presenti disposizioni avanzando una specifica richiesta alle filiali della Banca d'Italia.



**CAPITOLO II**  
**CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI**



## SEZIONE 1

## PRINCIPI GENERALI

**1. Natura dei rischi censiti**

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti:

- i rapporti di affidamento per cassa e di firma intrattenuti dagli intermediari segnalanti con la clientela;
- le garanzie personali ricevute dagli intermediari a favore di soggetti dagli stessi affidati;
- i finanziamenti effettuati per conto di terzi;
- i crediti ceduti all'intermediario segnalante per operazioni di factoring;
- le perdite registrate su crediti in sofferenza;
- i crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante.

L'obbligo di segnalare alla Banca d'Italia i predetti rischi sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rischi in essere nei confronti della clientela residente in Italia.

In occasione di ogni rilevazione devono essere segnalate le posizioni di rischio risultanti all'ultimo giorno del mese di riferimento.

**2. Limiti di censimento**

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera posizione di rischio relativa a un determinato soggetto se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 75.000 €;
- il valore delle garanzie personali complessivamente ricevute dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 75.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza<sup>1</sup>;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 75.000 €;
- il valore nominale dei crediti ceduti all'intermediario segnalante per operazioni di factoring è pari o superiore a 75.000 €;
- su una parte o la totalità dei crediti in sofferenza è stata registrata una perdita di qualunque importo nel corso del mese cui si riferisce la rilevazione<sup>2</sup>;
- il valore nominale dei crediti in bonis ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 75.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Per esigenze di continuità con il periodo antecedente al cambio del segno monetario, non devono essere segnalate le posizioni di importo inferiore a 250 euro.

<sup>2</sup> Le modalità del passaggio a perdita dei crediti sono indicate nel cap. II, sez. 2, par. 12.

<sup>3</sup> Cfr. nota n. 1

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari, con riferimento al medesimo cliente, devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

#### RINVII

- per la nozione di accordato, cfr. cap. II. sez. 1. par. 10;
- per la nozione di utilizzato, cfr. cap. II. sez. 1. par. 11.

### 3. Modalità di rappresentazione dei rischi

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello predefinito nel quale le operazioni oggetto di censimento sono classificate in quattro sezioni: crediti per cassa; crediti di firma; garanzie ricevute; sezione informativa.

Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento, le quali - fatte salve diverse specifiche valutazioni dell'intermediario - esprimono, nell'ordine in cui sono rappresentate nel modello e a parità delle altre condizioni, livelli crescenti di intensità del rischio insito nelle operazioni segnalate. In particolare, i crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento: rischi autoliquidanti; rischi a scadenza; rischi a revoca; finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari; sofferenze. I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria.

La sezione informativa risulta articolata in quattro categorie di censimento: operazioni effettuate per conto di terzi, factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante, crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante.

Le posizioni di rischio ordinate per sezioni e categorie di censimento sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori (variabili di classificazione) atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

#### RINVII

- per il modello di rilevazione dei rischi, cfr. App. B;
- per il raccordo con le segnalazioni di vigilanza delle banche, cfr. App. F;
- per il raccordo con le segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, cfr. App. G;
- per il dettaglio delle categorie di censimento, cfr. cap. II. sez. 2;
- per il dettaglio delle variabili di classificazione, cfr. cap. II. sez. 3;
- per le modalità di segnalazione degli importi, cfr. cap. II. sez. 1. par. 4.

### 4. Segnalazione degli importi

Per ogni operazione segnalata devono essere forniti gli importi riferiti alle voci in cui si articola la sezione *classi di dati* del modello di rilevazione dei rischi.

In particolare, per i crediti per cassa e di firma devono essere segnalati gli importi corrispondenti all'accordato, all'accordato operativo e all'utilizzato. Fanno eccezione le sofferenze, per le quali deve essere indicato solo l'utilizzato.

Per tutti i crediti per cassa con esclusione dei finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari è altresì prevista l'indicazione dell'importo garantito che rappresenta la frazione di fido assistita da garanzia reale o privilegio. L'importo da indicare è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati utilizzato e il valore del bene oggetto della garanzia, da quantificare sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle precedenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle precedenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno di titoli, va considerato il valore di mercato degli stessi;
- in caso di pegno di altri beni, va considerato il valore di stima o perizia degli stessi.

In caso di utilizzato pari a zero la presenza di una garanzia reale deve essere in ogni caso segnalata mediante la valorizzazione della variabile di classificazione tipo garanzia.

Se il fido è assistito da privilegio, la classe di dati importo garantito non deve essere per convenzione valorizzata, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, il suo effettivo controvalore.

Per le garanzie ricevute deve essere segnalato nella classe di dati valore garanzia il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia e nella classe di dati importo garantito il minore fra il valore della garanzia e l'importo effettivamente erogato al soggetto a favore del quale la garanzia è stata prestata.

L'importo delle operazioni segnalate nella sezione informativa va indicato nella classe di dati altri importi.

Gli importi da segnalare sono espressi in unità di euro. Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dall'Ufficio Italiano dei Cambi attraverso circuiti telematici.

#### RINVII

- per la nozione di accordato e accordato operativo, cfr. cap. II, sez. 1, par. 10;
- per la nozione di utilizzato, cfr. cap. II, sez. 1, par. 11;
- per la valorizzazione dell'importo garantito in presenza di fidi plurimi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 12;
- per la valorizzazione dell'importo garantito in presenza di crediti promiscui, cfr. cap. II, sez. 1, par. 13;
- per la variabile di classificazione tipo garanzia, cfr. cap. II, sez. 3, par. 11.

## **5. Divieto di compensazione**

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

## **6. Intermediario segnalante**

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei Rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

Per le operazioni che confluiscono nella categoria di censimento operazioni effettuate per conto di terzi l'intermediario è tenuto alla segnalazione anche se non è titolare del credito.

## **7. Operazioni in pool**

Nelle operazioni in pool ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la quota di rischio con la quale partecipa all'operazione; ciò anche nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti al pool si impegnino a erogare l'intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

## **8. Intestazione delle posizioni di rischio: criteri generali**

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta effettivamente esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;

- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più fidi. Le posizioni di rischio che fanno capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte.

#### RINVII

- per le modalità di intestazione di posizioni di rischio particolari, cfr. cap. II, sez. 1, par. 9.

### 9. Intestazione delle posizioni di rischio: casi particolari

Ai fini segnaletici vanno considerati i seguenti casi particolari:

- Fidi concessi a un nominativo con possibilità di utilizzo da parte di un terzo. Se quest'ultimo non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata al nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito.
- Fidi concessi a un nominativo per ordine o incarico di un terzo. Se l'affidamento è avvenuto nei confronti del beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione del fido va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute. Se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dell'intermediario, questi deve segnalare il fido a nome dell'ordinante.
- Fidi concessi a una persona che è deceduta. La posizione va segnalata a nome di colui che subentra o della cointestazione costituita da coloro che subentrano nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredità non è stata accettata ovvero è stata accettata con beneficio d'inventario la posizione deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto. Qualora erede sia un minore, la posizione di rischio deve essere intestata al nome dello stesso e non a nome del suo eventuale rappresentante legale.
- Fidi concessi ad un'impresa familiare (art. 230 bis c.c.). I rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa.

Devono confluire in un'unica segnalazione i fidi concessi:

- a una o più ditte individuali facenti capo al medesimo titolare e al titolare come persona fisica;
- al debitore originario e a organi di procedure concorsuali;
- a persone giuridiche con sede legale in Italia e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a intermediari creditizi italiani e a loro filiali estere. Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie in Italia.

#### RINVII

- per i criteri generali di intestazione delle posizioni di rischio, cfr. cap. II, sez. 1, par. 8.
- per i criteri di segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari, cfr. cap. II, sez. 4, par. 14.

## 10. Segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo

L'accordato rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

L'accordato operativo rappresenta l'ammontare utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Se, per le caratteristiche dell'operazione l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'accordato e nell'accordato operativo è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi *nell'accordato e nell'accordato operativo* gli sconfinamenti autorizzati, nell'ambito delle deleghe ricevute, dagli organi aziendali.

Qualora per una stessa operazione gli impieghi siano da considerare parte in euro o valute nazionali dei paesi UEM e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro o altre valute nazionali dei paesi UEM e parte in altre valute, le classi di dati *accordato e accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

Il recesso dell'intermediario segnalante, o altro evento estintivo del contratto di finanziamento, comporta l'azzeramento dell'importo segnalato nell'accordato e nell'accordato operativo. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte con apposita delibera o scadute, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, la segnalazione dell'accordato della nuova operazione assorbe quello precedente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'accordato va indicato il maggiore tra l'importo del nuovo affidamento e di quello precedente;
- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'accordato della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

In ogni caso, sino al momento dell'erogazione *nell'accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente.

---

**RINVII**

- per la segnalazione dell'accordato in presenza di fidi plurimi, cfr. cap. II, sez.1, par. 12;
- per la segnalazione dell'accordato in presenza di fidi promiscui, cfr. cap. II, sez.1, par. 13.

**11. Segnalazione dell'utilizzato**

L'utilizzato rappresenta l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione.

Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste- al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

Si precisa che:

- le competenze, per spese e interessi, maturate periodicamente sulle aperture di credito in conto corrente vanno segnalate con riferimento alla fine del periodo di competenza, anche se contabilizzate in data successiva;
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

---

**RINVII**

- per le modalità di segnalazione dell'utilizzato nelle sofferenze, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5.

**12. Fidi plurimi**

E' definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto

prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

### **13. Fidi promiscui**

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna forma tecnica. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente, ovvero non presenta alcun utilizzo, il margine disponibile deve emergere nella categoria di censimento che presenta il maggior grado di rischiosità. Anche nei casi in cui il fido viene utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, lo sconfinamento deve risultare nella categoria più rischiosa.

Ai fini dell'attribuzione dell'accordato alle diverse categorie di censimento si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;
- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.

Parimenti, nei casi in cui la promiscuità interessi le variabili di classificazione, la segnalazione dell'accordato ai fini dell'evidenziazione dell'eventuale margine disponibile o sconfinamento va effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di fido ovvero, in assenza di queste, della valutazione di rischiosità effettuata dall'intermediario.

Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il controvalore dell'importo garantito va ripartito - anche nella eventualità che la garanzia assista crediti di firma - in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

## SEZIONE 2

## CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

**1. Rischi autoliquidanti**

Confluiscono nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti" le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante cura l'incasso. Di conseguenza, il rapporto coinvolge, di norma, oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto che assume la veste di debitore di quest'ultimo.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le operazioni di:

- anticipo su crediti ceduti per attività di factoring;
- anticipo s.b.f.;
- anticipi su fatture;
- anticipo garantito da cessione del credito;
- prefinanziamento di mutuo (anche se concesso dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo);
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipi all'esportazione;
- insoluti rivenienti dalle operazioni che confluiscono in questa categoria.

**RINVII**

- per i criteri generali di rappresentazione dei rischi, cfr. cap. II, sez.1, par.3;
- per l'illustrazione del modello di rilevazione dei rischi, cfr. App. B;
- per le modalità di segnalazione delle singole operazioni, cfr. cap. II, sez.4;
- per il raccordo con le segnalazioni di vigilanza delle banche, cfr. App. F.

**2. Rischi a scadenza**

La categoria di censimento "rischi a scadenza" include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi a operazioni di factoring;
- sovvenzioni per utilizzo di carte di credito;
- aperture di credito regolate in c/c per le quali l'intermediario segnalante non ha facoltà di recesso prima della scadenza contrattuale;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;

- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- cessioni di credito agli intermediari da parte di clientela ordinaria
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni relative alle “campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64”, alle “campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti”, e alla “gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51”, qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza.

### **3. Rischi a revoca**

Nella categoria di censimento "rischi a revoca" confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

La categoria non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti o dei rischi a scadenza.

### **4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari**

Nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari" devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.

Devono essere convenzionalmente segnalati in questa categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli “impieghi vivi”. In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle “campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64”, alle “campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti” e alla “gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51. Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento quando l'intermediario segnala in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.

#### **RINVII**

- per le modalità di segnalazione delle sofferenze, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5;
- per il cumulo con gli affidamenti concessi al debitore, cfr. cap. II, sez. 1, par. 9.

## 5. Sofferenze: modalità di segnalazione

Nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione *stato del rapporto*.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. In caso di svalutazione di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di tali svalutazioni.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

### RINVII

- per i limiti di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 2;
- per i finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, cfr. cap. II, sez.2, par.4;
- per i principi generali di segnalazione degli importi, cfr. cap. II, sez.1, par.4;
- per la variabile di classificazione *stato del rapporto*, cfr. cap. II, sez.3, par.10.

## 6. Sofferenze: sospensione della segnalazione

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano la riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- gli organi competenti dell'intermediario con specifica delibera abbiano preso atto della non recuperabilità del credito ovvero rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero, per motivi di convenienza economica in relazione all'ammontare del credito. Se la delibera

riguarda solo una parte del credito, l'importo da segnalare nell'utilizzato va conseguentemente decurtato. Il credito, o la quota parte di esso non recuperabile, deve essere segnalato tra i "crediti passati a perdita".

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

Il regolare adempimento di eventuali piani di rientro concordati tra intermediario e cliente non comporta automaticamente il passaggio del credito dalla categoria sofferenze ad altra categoria di censimento; spetta all'intermediario valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti per l'appostazione a sofferenza.

#### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle perdite considerate sui crediti in sofferenza, cfr. cap. II, sez. 2, par. 12.
- per le modalità di segnalazione delle sofferenze, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5.

### 7. Crediti di firma

La sezione "crediti di firma" comprende tutte le garanzie prestate dagli intermediari, su richiesta della clientela, con le quali essi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi.

Essa è ripartita in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti e le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994.

Conformemente ai principi generali di quantificazione degli importi deve essere segnalato: nella classe di dati *accordato* l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare; nella classe di dati *accordato operativo* l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace; nella classe di dati *utilizzato* l'importo dei crediti di firma effettivamente concessi alla data di riferimento.

Vanno segnalate in queste categorie di censimento le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dall'intermediario segnalante.

Non devono essere segnalate le garanzie rilasciate con prestituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni che gli intermediari abbiano assunto sulla base di convenzioni o accordi stipulati direttamente con altri enti e ai quali il cliente risulti formalmente estraneo.

## RINVII

- per le variabili di classificazione, cfr. cap. II, sez. 3.

### 8. Garanzie ricevute: nozione

Sono comprese nella categoria di censimento "garanzie ricevute" le garanzie personali che l'intermediario segnalante ha ricevuto da terzi allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei suoi confronti.

Devono essere segnalate anche le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti.

Oltre alle garanzie personali cc.dd. di "prima istanza", devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, anche le garanzie personali cc.dd. di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi:

- le garanzie che non trovano la propria fonte nell'autonomia negoziale delle parti, come ad esempio le fideiussioni rilasciate ex lege dallo Stato;
- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i contratti di assicurazione del credito che, non costituendo una forma di garanzia dell'adempimento del debitore principale, non comportano l'assunzione di un'obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore medesimo;
- le garanzie rilasciate a favore di una società da parte di soci che per legge rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società medesima. Ove detti soci rilascino le garanzie unitamente a terzi, le stesse vanno segnalate unicamente a nome di questi ultimi.

Nell'ipotesi in cui la garanzia assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore della garanzia e importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In presenza dell'inadempimento del debitore principale i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante. Stante il carattere di accessorietà proprio di tali obbligazioni, la loro segnalazione cessa anche quando viene meno il rapporto garantito.

### 9. Garanzie ricevute: casi particolari

Conformemente ai principi generali, le garanzie ricevute da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo

importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate al nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alle medesime linee di credito, una pluralità di garanzie personali, deve essere segnalato nella classe di dati *valore della garanzia* l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie, se può escuterle tutte.

Nelle operazioni in pool, anche se assistite da un'unica garanzia rilasciata a favore della banca capofila, il principio di ripartizione pro quota tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Vanno convenzionalmente segnalate fra le garanzie ricevute:

- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di acollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;
- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- la posizione del cedente nelle operazioni di cessione di credito pro solvendo da parte di clientela ordinaria, avvalorando le classi di dati *importo garantito e valore garanzia* con un importo pari all'effettivo debito ceduto.

#### RINVII

- per la nozione di cointestazione, cfr. cap. II, sez. 1, par. 8;
- per le modalità di segnalazione delle operazioni in pool, cfr. cap. II, sez. 1, par. 7;
- per le modalità di segnalazione delle operazioni di acollo, cfr. cap. II, sez. 4, par. 10;
- per le modalità di segnalazione delle operazioni di leasing, cfr. cap. II, sez. 4, par. 2.

## 10. Operazioni effettuate per conto di terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*.

Confluiscono nella categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa.

L'importo da segnalare nella classe di dati *altri importi* è pari all'ammontare del debito residuo a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi.

---

RINVII

- per i finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione che comportino rischi per l'intermediario segnalante, cfr. cap. II, sez. 2, par. 2.

### **11. Factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante**

Nella categoria di censimento *factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante* devono essere segnalati, separatamente per la quota pro soluto e per quella pro solvendo, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti oggetto delle operazioni di factoring.

Le segnalazioni degli importi devono essere effettuate a nome sia del cedente sia del debitore ceduto, qualificando il ruolo che essi rivestono mediante l'apposita variabile di classificazione.

---

RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 4, par. 1.

### **12. Crediti passati a perdita**

Devono essere segnalati nella categoria di censimento "crediti passati a perdita" i crediti che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono in questa categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di cessione pro soluto, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio. La segnalazione di tali perdite ha luogo qualunque sia il loro importo, sempreché nel mese precedente l'intermediario abbia effettuato al nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza.

In presenza di operazioni di cessione di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante, deve essere riportata tra i *crediti passati a perdita* la differenza tra l'effettiva esposizione del debitore ceduto e il prezzo di cessione.

La segnalazione va effettuata per la sola rilevazione riferita al mese in cui la sofferenza non viene più segnalata in tutto o in parte.

---

RINVII

- per i casi di sospensione della segnalazione dei crediti in sofferenza, cfr. cap. II, sez. 2, par. 6.
- per le modalità di segnalazione delle operazioni di cessione di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante, cfr. cap. II, sez. 2, par. 13.

### 13. Crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante* le operazioni di cessione di credito a società di cartolarizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari all'effettivo debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento per un importo pari al debito effettivo, sia nel caso di cessione pro soluto sia nel caso di cessione pro solvendo.

#### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 2, par. 11 e cap. II, sez. 4, par. 1.

## SEZIONE 3

## VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

**1. Nozione**

Le variabili di classificazione sono dei qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

**RINVII**

- per le modalità di segnalazione dei fidi promiscui, cfr. cap. II, sez. 1, par. 13;
- per l'illustrazione del modello di rilevazione dei rischi, cfr. App. B;
- per i criteri generali di rappresentazione dei rischi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 3;
- per le categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 2.

**2. Localizzazione del credito**

La variabile di classificazione "localizzazione del credito" indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice UIC dello stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento.

**3. Durata originaria**

La variabile di classificazione "durata originaria" consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti fra le parti.

Essa assume i valori breve termine e medio-lungo termine ed è prevista solo per la categoria di censimento rischi a scadenza.

Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento detta variabile deve essere valorizzata con riferimento alle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

---

**RINVII**

- per la categoria di censimento *rischi a scadenza*, cfr. cap. II, sez. 2, par. 2.

**4. Durata residua**

La variabile di classificazione "durata residua" indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata.

Essa assume i valori breve termine e medio-lungo termine da determinare con riferimento alla scadenza di ciascuna operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Le operazioni che non hanno vita residua, quali ad es. quelle già scadute, sono convenzionalmente "a breve termine".

La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e operazioni effettuate per conto di terzi.

**5. Divisa**

La variabile di classificazione "divisa" può assumere i valori corrispondenti a "euro e valute nazionali dei paesi U.E.M." e "altre valute". Per le operazioni in valuta diversa dall'euro e dalle altre valute nazionali dei paesi U.E.M., il valore corrispondente a "altre valute" deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro e dalle altre valute nazionali dei paesi U.E.M., assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore "altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio" nella variabile di classificazione "tipo attività".

La valorizzazione della variabile di classificazione "divisa" è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari", sofferenze, garanzie ricevute, crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante.

---

**RINVII**

- per le modalità di conversione delle operazioni in valuta, cfr. cap. II, sez.1, par. 4.

**6. Import-export**

La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante.*

## 7. Tipo attività

La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche tipologie di operazioni. In particolare, essa individua nell'ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring e nell'ambito dei rischi a scadenza le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro e dalle altre valute nazionali dei paesi U.E.M. assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo e i prestiti subordinati. Questi ultimi formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi solo se vengono stipulati sotto forma di contratto di finanziamento.

Questa variabile di classificazione ripartisce inoltre gli importi che confluiscono nella categoria di censimento factoring-crediti ceduti all'intermediario segnalante in funzione della natura pro soluto o pro solvendo della cessione e consente di distinguere, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante*, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione dalle cessioni ad altri soggetti, quest'ultime distinte a loro volta a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni citate, cfr. cap. II, sez. 4

## 8. Ruolo affidato

La variabile di classificazione *ruolo affidato* indica la posizione di cedente ovvero di debitore ceduto che il soggetto segnalato assume nelle operazioni di factoring. La sua valorizzazione è prevista solo per la categoria di censimento factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante.

### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 4, par. 1;
- per la categoria di censimento " *factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante*", cfr. cap. II, sez. 2, par. 11.

## 9. Censito collegato

La variabile di classificazione "censito collegato" consente la rilevazione di forme di collegamento finanziario, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti oppure tra intermediari segnalanti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *Garanzie ricevute*; deve essere indicato il codice C.R. del cliente a favore del quale viene prestata la garanzia.
- *Factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante*; nella segnalazione effettuata a nome del debitore ceduto deve essere indicato il codice C.R. del soggetto che assume la posizione di cedente.

- *Crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante*; nelle operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione, ivi comprese quelle residenti all'estero, deve essere indicato il codice C.R. del soggetto cessionario.

Nelle categorie di censimento *garanzie ricevute e factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore "non rilevato" quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti. Nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante la variabile di classificazione assume il valore non rilevato quando il credito è stato ceduto a un soggetto che non svolge attività di cartolarizzazione.

#### RINVII

- per i limiti di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 2.

### 10. Stato del rapporto

La variabile di classificazione stato del rapporto fornisce indicazioni circa l'andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare, essa:

- evidenzia, nell'ambito delle categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca*, i crediti ristrutturati e, distintamente, i crediti in corso di ristrutturazione; per tale tipologia di operazione deve essere sempre indicato l'accordato e l'accordato operativo. Il valore *crediti ristrutturati* deve essere indicato solo nel caso in cui dall'operazione derivi la rinegoziazione del debito a tassi inferiori a quelli di mercato;
- indica nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*;
- distingue nell'ambito della categoria di censimento *factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante* i crediti scaduti e non scaduti. Sono considerati scaduti i crediti impagati entro il termine previsto contrattualmente ovvero entro il termine più favorevole riconosciuto al debitore ceduto dall'intermediario.

### 11. Tipo garanzia

La variabile di classificazione tipo garanzia fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali, specificandone la natura. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, ancorché le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile *tipo garanzia* deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994 per

- emissione di titoli da parte del garantito nonché quelle che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- nella categoria di censimento garanzie ricevute, le garanzie di prima e di seconda istanza.

Nei crediti per cassa, ove garanzie di diversa specie assistano la medesima linea di credito, la variabile assume il valore *pluralità di garanzie reali e/o privilegi*.

#### RINVII

- per la nozione di garanzia di prima e seconda istanza, cfr. cap. II, sez. 2, par. 8;
- per l'illustrazione del modello di rilevazione dei rischi, cfr. App. B;
- per i criteri generali di rappresentazione dei rischi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 3;
- per le categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 2.

## 12. Fenomeno correlato

La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere avvalorata in presenza di operazioni di cessione di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante. Essa fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti a seconda che siano in sofferenza o in bonis.

#### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle cessioni di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante, cfr. cap. II, sez. 2, par. 13;

## SEZIONE 4

## SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI

**1. Factoring**

La rappresentazione dei rischi rivenienti dalle operazioni di *factoring* comporta distinte segnalazioni a nome del cedente e del debitore ceduto.

In particolare, i crediti ceduti all'intermediario devono essere segnalati al nome di entrambi i soggetti nella *categoria di censimento factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante*, avvalorando la pertinente classe di dati per un importo corrispondente al loro *valore nominale* indipendentemente dal prezzo di acquisto. Le variabili di classificazione *tipo attività* e *ruolo affidato* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare, rispettivamente, la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la posizione di cedente o di debitore ceduto del soggetto segnalato. Inoltre, limitatamente alla segnalazione effettuata al nome del debitore ceduto, deve essere valorizzata anche la variabile di classificazione *censito collegato*, indicando il *codice C.R.* del cedente.

Gli anticipi eventualmente concessi dall'intermediario al soggetto cedente devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, salvo che non ricorrano i presupposti per la segnalazione nella categoria *sofferenze*. Nel caso di cessione di crediti futuri, gli anticipi vanno segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*. In entrambi i casi deve essere evidenziata la natura di tali operazioni, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

In caso di operazioni per le quali l'intermediario non abbia predeterminato il fido o comunque non lo abbia comunicato al cliente, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato un importo pari a quello dell'utilizzato.

In caso di inadempimento del debitore ceduto devono essere adottati i seguenti criteri segnalatici:

- nelle cessioni pro soluto i crediti scaduti non devono più essere segnalati nella categoria di censimento *factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante*. Il valore nominale di tali crediti deve essere segnalato al nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *rischi a revoca*, o, se ne ricorrano i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*, valorizzando solo la classe di dati *utilizzato*, a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui avviene l'accredito sul conto del cedente del corrispettivo della cessione; il medesimo importo deve essere detratto dalla posizione di rischio del cedente segnalata tra i rischi autoliquidanti;
- nelle cessioni pro solvendo l'intermediario deve continuare a segnalare i crediti scaduti nella categoria di censimento *factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante*, fino a quando il credito non sia stato restituito al cedente. Nella variabile di classificazione *stato del rapporto* deve essere indicato il valore *crediti scaduti*. Inoltre la segnalazione degli anticipi corrisposti al soggetto cedente deve permanere tra i *rischi autoliquidanti* e, nel caso di cessione di crediti futuri, *tra i rischi a scadenza*, a meno che non ricorrano i presupposti per la segnalazione in *sofferenza*.

Fermi restando i principi generali dettati per la segnalazione delle operazioni in pool, nel caso di operazioni di factoring in pool nelle quali l'intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell'operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell'importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al pool dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell'ambito dell'operazione medesima.

Non rientrano nella presente categoria gli acquisti di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo per i quali devono essere adottate le modalità segnaletiche previste per le cessioni di credito .

#### RINVII

- per le categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 2;
- per le variabili di classificazione, cfr. cap. II, sez. 3;
- per le modalità di segnalazione delle operazioni di cessione del credito, cfr. cap. II, sez. 4, par. 7;
- per la variabile di classificazione *stato del rapporto*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 10.

## 2. Leasing finanziario

Le posizioni di rischio rivenienti dalle operazioni di leasing devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza* valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività* o, ove ne sussistano i presupposti, *tra le sofferenze*.

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.

In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese) nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es., di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* mentre nell'*utilizzato* andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora l'operazione di leasing abbia ad oggetto immobili in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, l'intermediario dovrà segnalare, al nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato e accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà inoltre valorizzata la classe di dati utilizzato per un importo pari alle spese eventualmente sostenute dall'intermediario per la costruzione dell'immobile (cd. oneri di prelocazione).

#### RINVII

- per la categoria di censimento rischi a scadenza, cfr. cap. II, sez.2, par.2;
- per la variabile di classificazione tipo attività, cfr. cap. II, sez..3, par.7;
- per la nozione di accordato, cfr. cap. II, sez. 1, par. 10;
- per la nozione di utilizzato, cfr. cap. II, sez.1, par. 11;
- per i criteri di segnalazione dei patti di riacquisto, cfr. cap.II, sez. 2, par. 9.

### 3. Anticipi su fatture

Gli anticipi su fatture vanno segnalati tra i rischi autoliquidanti qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il finanziamento è concesso contro rilascio di mandato irrevocabile all'incasso;
- il finanziamento è assistito da delegazione di pagamento;
- il credito erogato è commisurato all'importo delle fatture e su di esse è stata apposta la clausola che vincola il pagamento alle casse dell'intermediario (c.d. "canalizzazione").

### 4. Sconto di portafoglio commerciale

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale devono essere segnalate nella *categoria di censimento rischi autoliquidanti* al nome del soggetto cedente, se effettuate con clausola pro solvendo, o al nome del debitore ceduto, se con clausola pro soluto, indicando in entrambi i casi nella *classe di dati utilizzato* l'importo corrispondente al *valore nominale* degli effetti a scadere.

Nel caso di sconto pro soluto, nelle *classi di dati accordato e accordato operativo* va segnalato convenzionalmente un importo pari a quello indicato nella classe di dati utilizzato.

#### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni di sconto di portafoglio finanziario, cfr. cap. II, sez. 4, par. 5.
- per le modalità di segnalazione degli insoluti, cfr. cap. II, sez. 4, par. 6.

### 5. Sconto di portafoglio finanziario

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario indiretto, che hanno per oggetto la cessione all'intermediario segnalante di effetti cambiari emessi da terzi, devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, se effettuate con clausola pro solvendo, o a nome del debitore ceduto, se con clausola pro soluto.

In entrambi i casi, nella *classe di dati utilizzato* deve essere riportato il *valore nominale* dei crediti acquisiti. Nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato:

- lo stesso importo *dell'utilizzato*, per le operazioni di sconto con "fido a rientro"
- l'importo deliberato, per le operazioni con "fido a rotazione".

Per le operazioni con clausola pro soluto le classi di *dati accordato* e *accordato operativo* vanno convenzionalmente valorizzate con lo stesso importo segnalato nell'*utilizzato*.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate al nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al *valore nominale* del credito acquisito.

#### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni di sconto di portafoglio
- commerciale, cfr. cap. II, sez. 4, par.
- per le modalità di segnalazione degli insoluti, cfr. cap. II, sez. 4, par. 6.

### 6. Insoluti

Qualora gli effetti e gli altri documenti, acquisiti dall'intermediario a fronte di crediti riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, risultino scaduti e impagati (cc.dd. "insoluti"), le relative posizioni di rischio devono permanere nella medesima categoria di censimento a meno che non ricorrano le condizioni per l'appostazione fra le *sofferenze*.

#### RINVII

- per la categoria di censimento sofferenze, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5;
- per la variabile di classificazione tipo attività, cfr. cap. II, sez. 3, par. 7.

### 7. Cessione del credito da clientela ordinaria

I crediti ceduti all'intermediario da clientela ordinaria devono essere segnalati nella categoria di censimento "rischi a scadenza"; la segnalazione deve essere effettuata al nome del debitore ceduto sia nel caso di cessione pro solvendo sia nel caso di cessione pro soluto.

Qualora la cessione sia effettuata con clausola pro solvendo, l'intermediario deve effettuare anche una segnalazione a nome del cedente nella categoria di censimento garanzie ricevute, indicando il codice C.R. del debitore ceduto nella variabile di classificazione censito collegato.

#### RINVII

- per i rischi a scadenza cfr. cap. II, sez. 2, par. 2;
- per le modalità di segnalazione delle operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 4, par. 1.
- per le modalità di segnalazione delle garanzie ricevute, cfr. cap. II, sez. 2, par. 8.

## 8. Prefinanziamento di mutuo

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*.

L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

### RINVII

- per i criteri di segnalazione delle operazioni di mutuo, cfr. cap. II, sez. 4, par. 9.

## 9. Mutui

Le operazioni di mutuo devono essere segnalate tra i rischi a scadenza. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio il rimborso, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle operazioni di prefinanziamento di mutuo, cfr. cap. II, sez. 4, par. 8

## 10. Accollo di mutuo

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato) la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei rischi per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati valore garanzia e importo garantito un importo pari a quello dell'utilizzato relativo all'operazione segnalata tra i rischi per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

Deve essere segnalato unicamente l'accollato in caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario creditore.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

### RINVII

- per le modalità di segnalazione delle garanzie ricevute, cfr. cap. II, sez. 2, par. 8
- per i criteri di segnalazione delle operazioni di leasing finanziario, cfr. cap. II, sez. 4, par. 2.

## 11. Carte di credito

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*.

Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

### RINVII

- per la categoria di censimento rischi a revoca, cfr. cap. II, sez. 2, par. 3.

## 12. Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di *pronti contro termine* e di *riporto attivo* - nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti - devono essere segnalate nella *categoria di censimento rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

### RINVII

- per la variabile di classificazione tipo attività, cfr. cap. II, sez. 3, par. 7.

## 13. Lettere di patronage

Le *lettere di patronage* rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi solo se redatte in forma impegnativa. Restano, pertanto, escluse dalla rilevazione le lettere di patronage che abbiano natura meramente dichiarativa del rapporto di partecipazione della società controllante. Esse confluiscono tra le garanzie ricevute e/o tra i crediti di firma a seconda che siano state ricevute o prestate da un intermediario segnalante.

Qualora nella lettera di patronage non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito*;

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato*.

---

**RINVII**

- per la nozione di garanzie ricevute, cfr. cap. II, sez. 2, par. 8;
- per i crediti di firma, cfr. cap. II, sez. 2, par. 7.
- per i criteri generali di segnalazione degli importi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4.

**14. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari**

Le garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari devono essere segnalate secondo i seguenti criteri:

- l'intermediario ordinante deve segnalare l'impegno tra i crediti di firma imputandolo al soggetto nel cui interesse viene rilasciato e indicando, mediante appropriata valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*, che si tratta di un'operazione a copertura di finanziamenti concessi al garantito da altri intermediari finanziari;
- l'intermediario che rilascia la garanzia segnala il proprio impegno tra i crediti di firma a nome del soggetto a favore del quale rilascia il proprio impegno (a seconda dei casi, quindi, l'ordinante o il terzo). Ove la garanzia sia prestata a favore del terzo e controgarantita dall'intermediario ordinante, l'impegno di quest'ultimo deve essere segnalato tra le *garanzie ricevute*.

---

**RINVII**

- per le modalità di segnalazione dei crediti di firma, cfr. cap. II, sez. 2, par. 7.

**CAPITOLO III**  
**PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**



## SEZIONE 1

## CARATTERISTICHE GENERALI

**1. Premessa**

Il servizio centralizzato dei rischi opera in un contesto di continua interazione con gli intermediari i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese, devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta si presenti l'esigenza segnaletica, senza alcuna cadenza prestabilita.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste e ai flussi di ritorno mensili, tutte le modifiche riguardanti i nominativi di loro interesse via via che le stesse vengono registrate nella base dati della Centrale dei rischi.

Essi sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e, in presenza di errori, a darne comunicazione, secondo le modalità previste. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati presenti negli archivi della Centrale dei rischi. Devono inoltre rispondere con la massima tempestività, dopo aver svolto le opportune verifiche, a tutte le richieste di conferma di dati che la Centrale dei rischi ritenga di effettuare su una determinata posizione anagrafica e/o di rischio.

Gli intermediari infatti, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possono insorgere in sede di acquisizione degli stessi.

**RINVII**

- per i supporti utilizzabili per lo scambio di informazioni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 10;
- per la frequenza della rilevazione, cfr. cap. I, sez. 2, par. 3;
- per le indagini condotte dalla Centrale, cfr. cap. III, sez. 1, par. 4.

**2. Modalità di scambio delle segnalazioni**

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi". Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una richiesta della Centrale dei rischi, vengono convenzionalmente denominate messaggi. Le segnalazioni trasmesse dalla Centrale dei rischi agli intermediari partecipanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli intermediari medesimi, vengono denominate comunicazioni. I messaggi che originano da una richiesta della Centrale dei rischi, devono contenere il riferimento alla comunicazione a cui rispondono.

Nei casi in cui il messaggio deve essere accompagnato da documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute gli intermediari devono valorizzare l'apposito campo "indicatore messaggio documentato" e inviare la documentazione medesima

tramite telefax indicando gli elementi necessari ad identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. identificativo).

#### RINVII

- per i controlli effettuati sui messaggi, cfr. cap. III. sez. 1. par. 3;
- per l'elenco dei messaggi, cfr. App. I;
- per l'elenco delle comunicazioni, cfr. App. L.

### 3. Controlli

La Centrale dei rischi, per garantire l'affidabilità dei dati, attiva una serie di strumenti e di programmi di controllo delle informazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti.

Al fine di ridurre la possibilità di errori, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di "diagnostica" a cui essi devono sottoporre le segnalazioni prima di inviarle alla Centrale dei rischi. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Il programma produce un documento che deve essere conservato agli atti degli intermediari e, ove richiesto, inviato alla Centrale dei rischi.

Tutti i messaggi trasmessi dagli intermediari sono sottoposti presso la Centrale dei rischi a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnaletici previsti nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione o rispetto a dei parametri di riferimento.

I messaggi che risultano formalmente errati non vengono acquisiti e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'eventuale documento inviato a corredo del messaggio non viene lavorato; l'intermediario, una volta rimosso l'errore, dovrà ripetere la segnalazione del messaggio e rinviare il documento.

### 4. Indagini

Con il termine indagine viene indicata una procedura con la quale la Centrale dei rischi interpella gli intermediari segnalanti al fine di conoscere il loro parere in ordine a una variazione della base dati anagrafica proposta da uno di essi ovvero in ordine a una presunta anomalia nelle informazioni in corso di acquisizione o già registrate.

La prima fattispecie ricorre quando la Centrale dei rischi ritiene opportuno avviare in via cautelare un'indagine prima di acquisire in base dati un messaggio non documentato di variazione anagrafica ovvero di fusione riguardante un soggetto segnalato da più intermediari. La seconda fattispecie ricorre invece quando la Centrale dei Rischi chiede di conoscere il giudizio degli intermediari interessati in merito a una presunta doppia codifica ovvero chiede loro di confermare le posizioni di rischio segnalate al nome di un censito. Quest'ultima tipologia di indagini può essere proposta anche da un intermediario che abbia motivo di ritenere che la posizione globale di rischio di un censito risultante dal flusso di ritorno, ovvero dalla prima informazione, non sia esatta.

Gli intermediari sono interpellati con apposite comunicazioni alle quali devono rispondere con la massima tempestività dopo un'attenta verifica di tutte le informazioni in loro possesso. Qualora non pervenga alcuna risposta, la Centrale dei rischi può attivare una procedura di silenzio assenso, inviando agli intermediari un'apposita comunicazione di sollecito a seguito della quale, non ricevendo risposta, i dati registrati o in corso di acquisizione si considerano implicitamente confermati.

#### RINVII

- per la procedura di variazione anagrafica, cfr. cap. III. sez. 2. par. 3;
- per la procedura di segnalazione di fusione, cfr. cap. III. sez. 2. par. 4;
- per l'illustrazione della procedura in cui si articolano le indagini sulle variazioni anagrafiche, cfr. App. C5;
- per l'illustrazione della procedura in cui si articolano le indagini sulle fusioni, cfr. App. C7;
- per l'illustrazione della procedura in cui si articolano le indagini sulle doppie codifiche, cfr. App. C8;
- per le indagini sugli importi, cfr. cap. III. sez. 4. par. 3.

## SEZIONE 2

## GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI

**1. Elementi anagrafici dei soggetti censiti**

Gli intermediari partecipanti, in occasione della trasmissione di messaggi di segnalazione anagrafica per la richiesta del codice C.R., di variazione anagrafica e di richiesta di prima informazione sono tenuti a indicare, con la massima esattezza e completezza, tutti gli elementi anagrafici dei nominativi interessati, al fine di consentire alla Centrale dei rischi l'esatta e univoca identificazione degli stessi.

In particolare, per le persone fisiche, ivi compresi i titolari di ditte individuali, devono essere comunicati i seguenti elementi identificativi:

- codice fiscale, previsto per tutti i soggetti residenti. Per le ditte individuali deve essere indicato il codice fiscale del titolare;
- cognome e nome per esteso;
- luogo di nascita, da indicare con il CAB del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, con il codice UIC dello Stato estero di nascita;
- data di nascita, da segnalare nella forma AAAAMMGG;
- sesso;
- residenza anagrafica, da indicare con il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto ovvero, se si tratta di non residente, con il codice UIC dello Stato estero. Per le ditte individuali va indicato il CAB del comune in cui il soggetto svolge la propria attività;
- sottogruppo e gruppo di attività economica, da indicare con gli appositi codici previsti dalle "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica";
- specie giuridica per evidenziare se si tratta di un consumatore o di una impresa individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista);
- situazione giuridica per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria;
- eredità per precisare nel caso la posizione sia intestata a un soggetto defunto, se l'eredità non è stata ancora accettata ovvero se ciò è avvenuto con beneficio d'inventario.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati i seguenti elementi anagrafici:

- codice fiscale, previsto per tutti i soggetti residenti;
- denominazione o ragione sociale ed eventuale sigla risultanti dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche;
- sede legale, da indicare con il CAB del comune italiano ovvero, se si tratta di un soggetto avente sede all'estero, con il codice UIC dello Stato estero. Se il soggetto segnalato è la filiale in Italia di una persona giuridica avente sede legale all'estero, va indicato il CAB del comune italiano ove è insediata la filiale nonché il codice UIC dello Stato estero ove è la sede legale della casa madre;

- numero di iscrizione alla CCIAA, si tratta del numero di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) del luogo ove il soggetto da segnalare ha la propria sede legale ;
- specie giuridica, cioè la forma societaria assunta dal soggetto segnalato;
- sottogruppo e gruppo di attività economica;
- per gli intermediari creditizi e finanziari deve inoltre essere segnalato il codice ABI e per i soggetti non residenti il codice UIC, se disponibile;
- situazione giuridica per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale o di uno stato di liquidazione volontaria.

Stante la sostanziale diversità di gran parte degli elementi identificativi delle persone fisiche rispetto a altri soggetti censiti, sono previste due versioni di tutte le tipologie di messaggi e comunicazioni che contengono gli attributi anagrafici dei soggetti censiti.

#### RINVII

- per la procedura di richiesta del codice C.R., cfr. cap. III, sez. 2, par. 2;
- per la procedura di variazione anagrafica, cfr. cap. III, sez. 2, par. 3;
- per la procedura di richiesta di prima informazione, cfr. cap. III, sez. 2, par. 5;
- per l'intestazione di fidi concessi a persona che è deceduta, cfr. cap. II, sez. 1, par. 9.

## 2. Richiesta di codice C.R.

Gli intermediari partecipanti che, ai fini dello scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, abbiano necessità di conoscere il codice C.R. di un nominativo, trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica. Nel messaggio devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato.

Il messaggio deve essere accompagnato da idonea documentazione se riguarda una persona fisica il cui codice fiscale non è compatibile con gli altri dati anagrafici.

Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i previsti controlli l'intermediario riceve una comunicazione di esito di codifica. Con tale comunicazione la Centrale dei rischi informa l'intermediario sul risultato della ricerca effettuata nei propri archivi. Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato di tale ricerca.

In particolare se è stato trovato un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del segnalato l'intermediario riceverà i dati anagrafici e il codice CR del censito presente negli archivi della Centrale dei rischi. Il codice CR dovrà essere utilizzato per l'invio dei successivi messaggi.

Qualora non sia stato trovato alcun censito di interesse viene notificato il nuovo codice CR assegnato al soggetto segnalato; esso risulterà quindi presente negli archivi della Centrale dei rischi con gli stessi elementi anagrafici comunicati dall'intermediario segnalante.

Nell'ipotesi infine in cui siano stati rinvenuti censiti con elementi anagrafici simili a quelli del segnalato (sinonimi), ma per nessuno di essi la somiglianza è tale da consentire alla procedura della Centrale dei rischi di stabilire che si tratti dello stesso soggetto, si provvede a fornire all'intermediario la situazione anagrafica e il relativo codice C.R. di ciascuno dei sinonimi trovati. Se l'intermediario individua tra questi il proprio cliente utilizzerà il codice

per le successive segnalazioni, altrimenti dovrà chiedere un codice nuovo per il proprio soggetto, tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta e valorizzando opportunamente il campo “richiesta di nuovo codice”. Tale messaggio deve essere corredato di idonea documentazione qualora il codice fiscale o il numero di iscrizione alla CCIAA siano uguali a quelli di uno dei sinonimi.

#### RINVII

- per la richiesta di codice C.R. di una cointestazione, cfr. cap. III, sez. 3, par.5;
- per i supporti utilizzabili per lo scambio di informazioni, cfr. cap. I, sez. 2, par. 10;
- per l'illustrazione della procedura da seguire per la richiesta di codice C.R., cfr. App. C1;
- per la descrizione delle informazioni anagrafiche da trasmettere, cfr. cap. III, sez. 2, par. 1;
- per la descrizione delle modalità di scambio delle segnalazioni, cfr. cap. III, sez. 1, par. 2;

### 3. Variazioni ai dati anagrafici

La procedura di variazione di elementi anagrafici di un nominativo registrato nella base dati della Centrale dei rischi deve essere attivata su iniziativa degli intermediari partecipanti, quando questi dispongano di informazioni che li inducano a ritenere non corretti o non più attuali uno o più attributi anagrafici registrati negli archivi della Centrale dei rischi, ovvero in esito a una richiesta di conferma dati da parte della Centrale dei rischi medesima. In entrambi i casi gli intermediari devono inviare l'apposito messaggio nel quale deve essere riportata l'intera anagrafe esistente e le variazioni proposte.

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata dagli intermediari per modificare gli elementi identificativi di un censito al fine di trasformarlo in un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'intermediario abbia utilizzato per errore un codice C.R. che negli archivi della Centrale dei rischi corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà innanzitutto provvedere a richiedere il codice C.R. per il proprio cliente e, una volta acquisito tale codice, far tenere le rettifiche del caso.

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale o del numero di iscrizione alla CCIAA devono essere documentate. Per le persone fisiche devono essere altresì documentate le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice fiscale. Non devono essere documentate le variazioni anagrafiche che, pur riguardando il codice fiscale e il numero di iscrizione alla CCIAA, sostituiscono con valori significativi i valori convenzionali di detti attributi.

In caso di messaggi non documentati, la Centrale dei rischi, prima di acquisire la variazione, può avviare un'indagine presso gli intermediari interessati al censito la cui posizione anagrafica è in corso di modifica.

Gli intermediari interessati vengono informati dell'avvenuta acquisizione in base dati della variazione; qualora non condividano la modifica devono comunicare alla Centrale dei rischi il dato corretto.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura da seguire per la segnalazione delle variazioni anagrafiche, cfr. App. C4;
- per l'illustrazione dell'indagine relativa alle variazioni anagrafiche, cfr. App. C5;
- per le rettifiche agli importi, cfr. Cap.III, Sez. 4, Par. 2 ;
- per la rettifica dei legami tra censiti, cfr. Cap. III, Sez. 3

**4. Fusioni**

Gli intermediari che vengano a conoscenza del perfezionamento di un'operazione di fusione nella quale sono coinvolti soggetti dagli stessi segnalati, sono tenuti ad informarne sollecitamente la Centrale dei rischi. A tal fine trasmettono l'apposito messaggio nel quale devono essere riportati la data di decorrenza della fusione e i codici C.R. di tutti i soggetti coinvolti nella fusione anche se non sono clienti dell'intermediario; ove tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

Ove richiesto dalla Centrale dei rischi gli intermediari inviano, tramite fax, la documentazione comprovante la correttezza dei dati forniti.

Se il messaggio non è documentato e almeno uno dei soggetti coinvolti nell'evento di fusione è pluriaffidato, la Centrale dei rischi, prima di registrare l'operazione, avvia un'indagine presso gli intermediari interessati; questi ultimi sono tenuti a rispondere sollecitamente confermando o meno la fusione. Se l'intermediario interpellato è d'accordo sull'esistenza della fusione, ma non concorda sulla data di decorrenza, sull'identità o sul numero dei soggetti passivi deve inviare un messaggio di fusione documentato.

La Centrale dei rischi all'atto della registrazione della fusione provvede a imputare al soggetto che rimane in essere dopo la fusione le eventuali segnalazioni di importo pervenute sul conto dei soggetti incorporati per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili, per la sistemazione degli importi la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari interessati sono informati dell'avvenuta registrazione di una fusione. Eventuali obiezioni devono essere rappresentate alla Centrale dei rischi utilizzando l'apposito messaggio.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura da seguire per la segnalazione delle fusioni, cfr. App. C6;
- per la procedura di richiesta di codice C.R., cfr. cap III, sez..2, par.2;
- per l'illustrazione dell'indagine relativa alle fusioni, cfr. App. C7.

**5. Richiesta di prima informazione**

Gli intermediari partecipanti avanzano le richieste di prima informazione utilizzando l'apposito messaggio nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato o, in alternativa, il codice C.R. del medesimo se

disponibile. Se la richiesta riguarda una cointestazione devono essere indicati i codici C.R. dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice C.R. della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

Nel messaggio deve inoltre essere indicata la causale della richiesta, il grado di dettaglio delle informazioni desiderato nonché il periodo o la data di riferimento se diversa da quella dell'ultima rilevazione dei rischi. In particolare, è possibile richiedere dati riferiti alle ultime tre, sei, nove, dodici rilevazioni ovvero a una rilevazione specifica purché ricada nell'ambito delle ultime dodici.

#### RINVII

- per la descrizione del servizio di prima informazione, cfr. cap. I, sez. 2, par.8;
- per l'illustrazione della procedura di utilizzo del servizio di prima informazione, cfr. App. C2 e C3;

### **6. Accertamento di doppie codifiche**

Si ha una doppia codifica quando al medesimo soggetto vengono attribuiti due distinti codici C.R. a causa dell'omessa o inesatta trasmissione di alcuni attributi anagrafici da parte degli intermediari partecipanti.

Gli intermediari che rilevino l'esistenza di una doppia codifica nell'anagrafe della Centrale dei rischi, devono chiedere la rettifica degli attributi errati inviando un messaggio di variazione anagrafica.

In taluni casi, la stessa Centrale dei rischi avvia indagini presso gli intermediari partecipanti al fine di accertare l'eventuale esistenza di una doppia codifica. Gli intermediari interpellati sono tenuti a confermare con la massima sollecitudine i dati precedentemente inviati ovvero a trasmettere un messaggio di variazione anagrafica.

A seguito dell'eliminazione di una doppia codifica la Centrale dei rischi provvede a cumulare su un solo codice C.R. gli importi di pertinenza del soggetto coinvolto nonché, ove del caso, ad aggiornare i relativi dati anagrafici, dandone notizia a tutti gli intermediari interessati. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili, per la sistemazione degli importi la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti.

Eventuali obiezioni possono essere rappresentate alla Centrale dei rischi utilizzando l'apposito messaggio.

#### RINVII

- per l'illustrazione dell'indagine di accertamento delle doppie codifiche, cfr. App. C8;
- per la procedura di invio delle variazioni anagrafiche, cfr. cap. III, sez. 2, par. 3.

## SEZIONE 3

## GESTIONE DEI LEGAMI TRA CENSITI

**1. Legami societari: inserimento**

La rilevazione delle forme di coobbligazione diverse dalle cointestazioni ha luogo mediante il censimento dei soci delle società in nome collettivo, delle società semplici, delle società di fatto e, limitatamente agli accomandatari, delle società in accomandita semplice e per azioni.

Lo sviluppo della compagine sociale viene richiesto agli intermediari direttamente dalla Centrale dei rischi allorché questa riceve la segnalazione anagrafica di una società appartenente a una delle categorie sopra indicate la quale non risulti già censita in base dati. La richiesta può trarre origine anche dalla ricezione di un messaggio di variazione della specie giuridica, concernente la trasformazione di una società di capitali in società di persone.

L'intermediario interpellato deve comunicare l'intera compagine societaria trasmettendo l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati, fra l'altro, i codici C.R. della società e di tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito nel periodo richiesto lo stato di socio; ove tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando la procedura di richiesta di codice C.R..

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura da seguire per l'inserimento della compagine societaria, cfr. App. C9;
- per la nozione di coobbligazione, cfr. cap. I, sez. 2, par. 5;
- per la procedura di richiesta del codice C.R., cfr. cap. III, sez. 2, par. 2.

**2. Legami societari: aggiornamento**

Gli intermediari, quando vengono a conoscenza di un evento modificativo della composizione di una compagine societaria registrata in base dati, ne danno sollecita comunicazione alla Centrale dei rischi, trasmettendo l'apposito messaggio di aggiornamento dei legami societari.

In particolare, l'evento modificativo della base sociale può riguardare l'ingresso di uno o più soci (inserimento del legame), ovvero la perdita di tale stato da parte di uno o più di essi (scioglimento del legame). In entrambi i casi il messaggio deve indicare, fra l'altro, i codici C.R. della società e dei soci interessati, nonché la data in cui l'evento si è verificato. Qualora l'evento riguardi più soci, deve essere inviato un messaggio per ogni legame da inserire o sciogliere.

Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per proporre l'annullamento di un legame societario registrato in base dati nei casi in cui un intermediario rilevi che un soggetto non ha in realtà mai assunto la veste di socio della società interessata.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura da seguire per l'inserimento di un legame, cfr. App. C10;
- per l'illustrazione della procedura da seguire per lo scioglimento di un legame, cfr. App. C11;
- per l'illustrazione della procedura da seguire per l'annullamento di un legame, cfr. App. C12;
- per la descrizione delle modalità di scambio delle segnalazioni, cfr. cap. III, sez.1, par.2.

**3. Legami societari: correzioni**

Qualora, sulla base delle informazioni in loro possesso, gli intermediari rilevino errori nella data di inizio o fine validità di un legame societario, devono sollecitamente informare la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio di correzione. Qualora la correzione riguardi più legami, deve essere inviato un messaggio per ciascuno di essi.

Il messaggio deve recare l'indicazione dei codici C.R. della società e del socio interessato, la data errata e quella corretta.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura di correzione dei legami societari, cfr. App. C13.

**4. Legami societari: verifiche periodiche**

La Centrale dei rischi provvede periodicamente ad attivare una procedura di controllo della base dati dei legami allo scopo di accertare eventuali anomalie. In particolare, tale procedura consente di verificare che sia disponibile lo sviluppo della compagine sociale per tutte le società in discorso al nome delle quali siano segnalati importi.

L'assenza dello sviluppo può essere determinata dalla mancata comunicazione dello stesso, nonostante i solleciti, da parte dell'intermediario a suo tempo interessato dalla Centrale dei rischi, ovvero dall'intervenuto scioglimento o annullamento di tutti i legami preesistenti. Viene altresì considerata anomala la presenza di un unico socio per un periodo superiore a sei mesi, fatta eccezione per le società in accomandita semplice o per azioni per le quali tale circostanza non dà luogo a rilievo.

Infine, la funzione di manutenzione considera anomala anche l'eventuale segnalazione di importi riferita a date antecedenti a quella di validità dei legami.

Con riferimento a ciascuna tipologia di rilievi, la Centrale dei rischi trasmette agli intermediari interessati apposite comunicazioni con le quali viene loro richiesto di fornire con tempestività le informazioni necessarie per la rimozione delle anomalie riscontrate.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione delle procedure attivate dalla funzione di manutenzione dei legami, cfr. App. C16.

## 5. Legami di cointestazione: segnalazione

In tutti i casi in cui gli intermediari segnalanti hanno necessità di conoscere il codice C.R. di una cointestazione, trasmettono l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati i codici C.R. di tutti i soggetti che fanno parte della cointestazione medesima. Ove tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

### RINVII

- per l'illustrazione della procedura da seguire per la segnalazione di cointestazioni, cfr. App. C14;
- per la procedura di richiesta del codice C.R. di un censito diverso da una cointestazione, cfr. cap. III, sez. 2, par. 2;

## 6. Legami di cointestazione: annullamento

Qualora, sulla base delle informazioni in loro possesso, gli intermediari rilevino anomalie nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono sollecitamente informarne la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento.

Gli intermediari che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente provvedere ad annullare la segnalazione dei rischi precedentemente imputati alla cointestazione, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi.

Se l'intermediario che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, la Centrale dei rischi procede alla effettiva cancellazione della stessa dagli archivi, dandone notizia all'intermediario medesimo.

### RINVII

- per l'illustrazione della procedura da seguire per l'annullamento dei legami di cointestazione, cfr. App. C15;
- per la segnalazione dei legami di cointestazione, cfr. cap. III, sez. 3, par. 5;
- per le rettifiche degli importi, cfr. cap. III, sez. 4, par. 2.

## SEZIONE 4

## GESTIONE DEGLI IMPORTI

**1. Segnalazione delle posizioni di rischio**

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio da trasmettere mediante supporto magnetico e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

**RINVII**

- per le segnalazioni che non pervengono nei termini, cfr. cap.I, sez.2. par.3;
- per l'illustrazione della procedura di segnalazione degli importi, cfr. App. C17;
- per le richieste di conferma dei dati segnalati, cfr. cap. III, sez. 4, par. 3;
- per i limiti di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 2.

**2. Rettifiche agli importi**

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio. La rettifica può riguardare solo le ultime 12 rilevazioni e può essere richiesta su iniziativa della stessa Centrale dei rischi a seguito di eventi che abbiano interessato gli archivi anagrafici.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto censito di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura da seguire per la rettifica degli importi, cfr. App. C18.

**3. Indagini sugli importi**

Le indagini sugli importi possono essere avviate dalla Centrale dei rischi in relazione ai controlli sulle segnalazioni, in connessione con le richieste di accesso ai dati C.R. avanzate dai soggetti segnalati ovvero su iniziativa degli intermediari quando questi, sulla base delle informazioni in loro possesso, ritengono che la posizione globale di rischio di un censito non sia corretta. In particolare, gli intermediari possono chiedere, utilizzando l'apposito messaggio, l'avvio di un'indagine su soggetti dagli stessi segnalati, su nominativi che sono collegati in una forma di coobbligazione con i propri affidati, ovvero su soggetti per i quali abbiano avanzato una richiesta di prima informazione.

Qualora l'intermediario proponente ritenga che la presunta anomalia si incentri su una determinata categoria di censimento o variabile di classificazione, può utilmente orientare l'indagine su tale specifico aspetto, evidenziandolo nell'ambito del messaggio.

Se la proposta di avvio dell'indagine ha per oggetto il numero degli intermediari che segnalano un determinato nominativo, deve essere utilizzato uno specifico messaggio nel quale va riportato l'elenco degli intermediari con cui il nominativo medesimo avrebbe effettivamente rapporti. Uno specifico messaggio deve essere utilizzato anche nel caso in cui la proposta tragga origine da una presunta omonimia.

Le indagini sugli importi possono riguardare l'intera posizione di rischio del soggetto interessato o un suo particolare aspetto e fare riferimento a una o più date contabili, purché si tratti delle ultime 12 rilevazioni.

Gli intermediari interpellati provvedono con la massima sollecitudine a confermare i dati a suo tempo trasmessi ovvero a inviare un messaggio di rettifica.

Ai fini della risposta va verificato che la posizione di rischio indagata sia da riferire effettivamente al nominativo segnalato e che gli importi indicati siano esatti sotto il profilo dell'ammontare, delle categorie di censimento e delle variabili di classificazione.

---

**RINVII**

- per l'illustrazione della procedura in cui si articolano le indagini sugli importi, cfr. App. C19;
- per la nozione di coobbligazione, cfr. cap. I, sez. 2, par.5;
- per le doppie codifiche, cfr. cap. III, sez. 2, par. 6;
- per le rettifiche degli importi, cfr. cap. III, sez.4, par.2.



**CAPITOLO IV**

**APPENDICI**



**APPENDICE A**  
**FONTI NORMATIVE**



## Appendice A1

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO DEL 29 MARZO 1994****Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTE le proprie delibere del 16 maggio 1962, 27 novembre 1970 e 29 dicembre 1977 nonché il Decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1991, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi bancari ai sensi dell'art. 32, lett. h, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, abrogato dal richiamato testo unico;

VISTO l'art. 53, comma 1, lett. b), del ripetuto testo unico in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

RITENUTO che risulta coerente con tale obiettivo anche la realizzazione del servizio di centralizzazione dei rischi, il quale costituisce uno strumento di ausilio per le banche al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

VISTI gli artt. 65 e 67, comma 1, lett. b) nonché l'art. 107, comma 2, del testo unico che conferiscono analoghi poteri nei confronti delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, di quelle partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca e nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 107;

CONSIDERATA l'esigenza di estendere, con opportuna gradualità, ai rischi assunti da queste ultime categorie di intermediari l'area di rilevazione del servizio al fine di accrescere l'efficacia informativa dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di riservatezza sui dati censiti dalla Centrale, con particolare riferimento alla possibilità di rendere edotti i terzi delle informazioni registrate a loro nome;

RILEVATA l'opportunità di estendere il principio dell'onerosità a tutte le richieste di prima informazione, considerato anche il crescente utilizzo di tale specifico servizio da parte del sistema bancario;

## DELIBERA

1. Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) e b) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. La Banca d'Italia individua nell'ambito delle società finanziarie di cui all'art. 65 sopra indicate e dei soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti a effettuare la segnalazione alla

Centrale dei rischi.

2. La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 1 la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

3. Le società e gli enti di cui al punto 1 possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

4. I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al punto 1 possono comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 7, del testo unico, la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi censiti dalla Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari di quegli Stati.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente delibera e di quelle che verranno impartite dalla Banca d'Italia per l'attuazione del servizio si applicano le previsioni di cui agli artt. 144 e 145 del testo unico.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Appendice A2

**PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 10 AGOSTO 1995.**

**Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia".**

## LA BANCA D'ITALIA

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale è stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi;

RITENUTO opportuno, in relazione alla natura creditizia delle informazioni censite dalla Centrale dei rischi, circoscrivere, in fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che esercitano attività di finanziamento sotto qualsiasi forma;

CONSIDERATO che l'esercizio del credito al consumo - ricompreso nell'ambito di tale attività in base all'art. 2, lett. c), del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 "Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico" - presenta specificità operative che rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;

## DISPONE

1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del richiamato Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994.

2. L'esercizio dell'attività di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta più del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari medesimi - in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.

5. Con un congruo preavviso verrà comunicata la data a partire dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alla Centrale dei rischi.

## Appendice A3

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 6 LUGLIO 1994**

**"Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico" .**

... OMISSIS ...

**Art. 2**

(Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma)

1. Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compresi il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto crediti;
- c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 T.U., fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- d) credito ipotecario;
- e) prestiti su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

... OMISSIS...

## Appendice A4

**ARTICOLI DEL TESTO UNICO**

## Art. 13

*(Albo)*

La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

...OMISSIS...

## ARTICOLO 53

*(Vigilanza regolamentare)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicer, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

...OMISSIS...

## ARTICOLO 60

*(Composizione)*

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

- a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicer.

...OMISSIS...

## ARTICOLO 64

*(Albo)*

Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

...OMISSIS...

## ARTICOLO 67

*(Vigilanza regolamentare)*

1. Al fine di regolamentare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicer, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

...OMISSIS...

#### ARTICOLO 106

*(Elenco generale)*

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro, che si avvale dell'Uic.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

...OMISSIS...

#### ARTICOLO 107

*(Elenco speciale)*

1. Il ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cici, detta agli intermediari iscritti nel elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

...OMISSIS...

#### ARTICOLO 144

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34 comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 64 commi 2 e 4, 66, 67, 68, 107, 147 e 161 comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52 e 61, comma 5, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121 comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4,

lettera a).

5. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

6. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 26 novembre 1981, n. 689.

#### ARTICOLO 145

##### *(Procedura sanzionatoria)*

1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al ministro del Tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Il ministro del Tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144 commi 1 e 2, è pubblicato, per estratto, sul Bollettino previsto dall'articolo 8. Il testo integrale del decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ovvero dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lett. c), e si applica, per questo solo fatto, la sanzione di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Contro il decreto del ministro del Tesoro è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla Corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

5. La Corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

6. Il giudizio della Corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

7. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul Bollettino previsto dall'articolo 8.



**APPENDICE B**  
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI**



CATEGORIE DI CENSIMENTO	VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI						
	localizza- zione	durata originaria	durata residua	Divisa	import/ export	tipo attività	ruolo affidato	censito collegato	stato del rapporto	tipo garanzia	fenomeno correlato	accordato	accordato operativo	utilizzato	saldo medio	valore garanzia	importo garantito	altri importi
<b>1 CREDITI PER CASSA</b>																		
1.1 rischi autoliquidanti	X		X	X	X	X			X	X		X	X	X			X	
1.2 rischi a scadenza	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X			X	
1.3 rischi a revoca	X			X	X				X	X		X	X	X			X	
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	X									X		X	X	X				
1.5 sofferenze	X									X				X			X	
<b>2 CREDITI DI FIRMA</b>																		
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	X			X	X							X	X	X				
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	X			X						X		X	X	X				
<b>3 GARANZIE RICEVUTE</b>	X							X	X	X					X	X		
<b>4 SEZIONE INFORMATIVA</b>																		
4.1 operazioni effettuate per conto di terzi	X		X	X	X													X
4.2 factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante	X			X	X	X	X	X	X									X
4.3 crediti passati a perdita	X																	X
4.4 crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante	X					X		X			X							X

## ELENCO DEI DOMINI

<b>LOCALIZZAZIONE DEL CREDITO</b>	- comuni italiani - stati esteri	Vale per tutte le categorie di censimento
<b>DURATA ORIGINARIA</b>	- breve - medio-lungo	Vale per la categoria di censimento 1.2
<b>DURATA RESIDUA</b>	- breve - medio-lungo	Vale per le categorie di censimento 1.1, 1.2, 4.1
<b>DIVISA</b>	- euro e altre valute UEM - altre valute	Vale per le categorie di censimento 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2
<b>IMPORT/EXPORT</b>	- import - export - altre operazioni	Vale per le categorie di censimento 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 4.2
<b>TIPO ATTIVITA'</b>	- anticipi su crediti ceduti per factoring - altri rischi autoliquidanti  - leasing - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio - altri rischi a scadenza  - cessione pro soluto - cessione pro solvendo  - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione	Vale per la categoria di censimento 1.1  Vale per la categoria di censimento 1.2  Vale per la categoria di censimento 4.2  Vale per la categoria di censimento 4.4

## ELENCO DEI DOMINI

<b>RUOLO AFFIDATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cedente</li> <li>- debitore ceduto</li> </ul>	Vale per la categoria di censimento 4.2
<b>CENSITO COLLEGATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- codice C.R.</li> <li>- non rilevato</li> </ul>	Vale per le categorie di censimento 3, 4.2, 4.4
<b>STATO DEL RAPPORTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- crediti in corso di ristrutturazione</li> <li>- crediti ristrutturati</li> <li>- crediti non ristrutturati</li> <li>- garanzia attivata con esito negativo</li> <li>- garanzia non attivata</li> <li>- crediti scaduti</li> <li>- crediti non scaduti</li> </ul>	<p>Vale per le categorie di censimento 1.1, 1.2, 1.3</p> <p>Vale per la categoria di censimento 3</p> <p>Vale per la categoria di censimento 4.2</p>
<b>TIPO GARANZIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ipoteca</li> <li>- pegno</li> <li>- pluralità di garanzie reali e/o privilegi</li> <li>- privilegio</li> <li>- assenza di garanzie reali</li> <li>- garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito</li> <li>- garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari</li> <li>- altre garanzie</li> <li>- garanzia di prima istanza</li> <li>- garanzia di seconda istanza</li> </ul>	<p>Vale per le categorie di censimento 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5</p> <p>Vale per la categoria di censimento 2.2</p> <p>Vale per la categoria di censimento 3</p>
<b>FENOMENO CORRELATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sofferenze</li> <li>- crediti diversi da sofferenze</li> </ul>	Vale per la categoria di censimento 4.4




**APPENDICE C**

**DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE  
PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI**




## Appendice C1

## RICHIESTA DI CODICE C.R.




## Appendice C2

## PRIMA INFORMAZIONE




## Appendice C3

## PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE




## Appendice C4

## VARIAZIONI ANAGRAFICHE




Eventuali contestazioni da parte di intermediari che non concordano con la variazione apportata, devono essere notificate alla C.R. (msg. n. 005/006). In caso di ripristino di attributi precedentemente modificati, il msg. deve essere documentato

## Appendice C5

**INDAGINI PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE**


## Appendice C6

## FUSIONI




## Appendice C7

## INDAGINI SULLE FUSIONI




## Appendice C8

## INDAGINI SU DOPPIE CODIFICHE




## Appendice C9


## LEGAMI SOCIETARI: INSERIMENTO DI COMPAGNIE SOCIETARIA




## Appendice C10

**LEGAMI SOCIETARI: INSERIMENTO LEGAME**


## Appendice C11

**LEGAMI SOCIETARI: SCIOGLIMENTO**


## Appendice C12

**LEGAMI SOCIETARI: ANNULLAMENTO**

## Appendice C13


**LEGAMI SOCIETARI: CORREZIONE**

## Appendice C14


**LEGAMI DI COINTESTAZIONE: SEGNALAZIONE**

## Appendice C15

## LEGAMI DI COINTESTAZIONE: ANNULLAMENTO



## Appendice C16


**MANUTENZIONE DEI LEGAMI SOCIETARI**

*Appendice C17***IMPORTI: SEGNALAZIONE**


Gli intermediari segnalano mensilmente tutte le posizioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento (msg. n. 100). Qualora gli intermediari non abbiano posizioni di rischio da segnalare, informano la C.R. con apposito messaggio (msg. n. 107)

Il msg., superati i controlli, viene acquisito. Qualora dai controlli emerga che le segnalazioni, pur sostanzialmente corrette, presentano alcune anomalie, queste vengono comunicate all'intermediario (com. n. 115), in alcuni casi viene richiesto di confermare la posizione di rischio segnalata (cfr. APP. C19)

## Appendice C18

**IMPORTI: RETTIFICHE**

## Appendice C 19

**IMPORTI: INDAGINI**



**APPENDICE D**

**CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE**



## Appendice DI

**SOGGETTI DIVERSI DA SOCIETA' DI PERSONE**

## RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- numero degli enti segnalanti\*.
- numero degli enti trascinati\*.
- numero soggetti ceduti;
- esistenza di garanzie personali che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione - sulla posizione globale di rischio del censito verso tutti gli intermediari e a livello di categoria di censimento - che gli importi sono stati trascinati dal periodo precedente, interamente o in parte;
- codice C.R. delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e dei relativi altri cointestatori\*\*;
- codice C.R. e dati anagrafici delle società di persone di cui il soggetto è socio\*\*.

## RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari delle società di persone di cui il soggetto è socio;
- codice C.R. e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie personali all'intermediario segnalante;
- codice CR e dati anagrafici del soggetto che eventualmente riveste il ruolo di cedente in operazioni di factoring su debiti di pertinenza del nominativo richiesto.

---

\* Per motivi di riservatezza, se il numero non supera un valore prefissato, viene indicato uno scaglione di appartenenza anziché il numero effettivo.

\*\* Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo.

## Appendice D2

**SOCIETA' DI PERSONE**

## RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- numero degli enti segnalanti\*;
- numero degli enti trascinati\*.
- numero soggetti ceduti;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione - sulla posizione globale di rischio del censito verso tutti gli intermediari e a livello di categoria di censimento - che gli importi sono stati trascinati dal periodo precedente, interamente o in parte;
- codice C.R. e dati anagrafici dei singoli soci della società;
- codice C.R. delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte\*\*;
- codice C.R. e dati anagrafici delle altre società di persone di cui il soggetto è socio\*\*.

## RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari delle società di persone di cui il soggetto è socio;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari dei singoli soci della società;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte.
- codice C.R. e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie personali;
- codice CR e dati anagrafici del soggetto che eventualmente riveste il ruolo di cedente in operazioni di factoring su debiti di pertinenza del nominativo richiesto.

---

\* Per motivi di riservatezza, se il numero non supera un valore prefissato, viene indicato uno scaglione di appartenenza anziché il numero effettivo;

\*\* Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo.

## Appendice D3

**COINTESTAZIONI****RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO**

- codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- numero degli enti segnalanti\*.
- numero degli enti trascinati\*.
- numero soggetti ceduti;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione - sulla posizione globale di rischio del censito verso tutti gli intermediari e a livello di categoria di censimento - che gli importi sono stati trascinati dal periodo precedente, interamente o in parte;
- codice C.R. e dati anagrafici dei singoli cointestatori.

**RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO**

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio dei singoli cointestatori verso tutti gli intermediari;
- codice C.R. e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie personali;
- codice CR e dati anagrafici del soggetto che eventualmente riveste il ruolo di cedente in operazioni di factoring su debiti di pertinenza della cointestazione richiesta;
- codice CR e posizione globale delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatori della cointestazione richiesta\*\*.

---

\* Per motivi di riservatezza, se il numero non supera un valore prefissato, viene indicato uno scaglione di appartenenza anziché il numero effettivo.

\*\* Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo.



**APPENDICE E**

**CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO**



## Appendice E1

**PERSONE FISICHE, SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI**

- codice C.R. e dati anagrafici del censito;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;
- numero degli intermediari che segnalano l'affidamento del soggetto\*;
- numero degli intermediari che segnalano l'affidamento per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più l'affidamento\*;
- numero degli intermediari trascinati\*;
- numero richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione che i relativi importi sono stati trascinati dal periodo precedente, interamente o in parte.

**INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI**

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il censito abbia rilasciato garanzie personali;
- codice CR e dati anagrafici del soggetto che eventualmente riveste il ruolo di cedente in operazioni di factoring su debiti di pertinenza del nominativo censito.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI**

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio delle società di persone di cui il censito sia socio\*;
- codice CR e posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui il censito fa parte\*;
- codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatari (a condizione che la cointestazione abbia segnalazioni di importo).

---

\* Per motivi di riservatezza, se il numero non supera un valore prefissato, viene indicato uno scaglione di appartenenza anziché il numero effettivo.

\* il codice CR e i dati anagrafici vengono forniti solo se sono presenti segnalazioni di importo.

## Appendice E2

**SOCIETA' DI PERSONE**

- codice C.R. e dati anagrafici del censito;
- codice C.R. e attributi anagrafici dei soci della società di persone;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;
- numero degli intermediari che segnalano l'affidamento del soggetto\*;
- numero degli intermediari che segnalano l'affidamento per la prima volta e numero degli intermediari trascinati\*;
- numero richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione che i relativi importi sono stati trascinati dal periodo precedente, interamente o in parte.

**INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI**

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il censito abbia rilasciato garanzie personali;
- codice CR e dati anagrafici del soggetto che eventualmente riveste il ruolo di cedente in operazioni di factoring su debiti di pertinenza del nominativo censito.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI**

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei singoli soci della società\*;
- codice CR e posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui la società segnalata fa parte\*;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio delle altre società di persone di cui i soci fanno parte\*;
- codice CR e posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui i soci fanno parte\*;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio delle altre società di persone di cui la società segnalata sia socia\*.

---

\* Per motivi di riservatezza, se il numero non supera un valore prefissato, viene indicato uno scaglione di appartenenza anziché il numero effettivo.

\* il codice CR e i dati anagrafici vengono forniti solo se sono presenti segnalazioni di importo.

## Appendice E3

**COINTESTAZIONI**

- codice CR e dati anagrafici dei cointestatari;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;
- numero egli intermediari che segnalano l'affidamento del soggetto\*;
- numero degli intermediari che segnalano l'affidamento per la prima volta e numero degli intermediari trascinati\*;
- numero richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione che i relativi importi sono stati trascinati dal periodo precedente, interamente o in parte.

**INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI**

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il censito abbia rilasciato garanzie personali all'intermediario segnalante;
- codice CR e dati anagrafici del soggetto che eventualmente riveste il ruolo di cedente in operazioni di factoring su debiti di pertinenza della cointestazione censita.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI**

- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei singoli cointestatari\*;
- codice CR e posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui i cointestatari fanno parte (a condizione che abbiano segnalazioni di importo);
- codice CR e dati anagrafici delle società di persone di cui i cointestatari siano eventualmente soci.

---

\* Per motivi di riservatezza, se il numero non supera un valore prefissato, viene indicato uno scaglione di appartenenza anziché il numero effettivo.

\* il codice CR e i dati anagrafici vengono forniti solo se sono presenti segnalazioni di importo.



**APPENDICE F**

**PROSPETTO DI RACCORDO**

**CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE**



CATEGORIA DI CENSIMENTO: **RISCHI AUTOLIQUIDANTI (Voce 550200)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1119.02	FINANZIAMENTI A CLIENTELA ORDINARIA PER ANTICIPI: SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF	
1119.10	FINANZIAMENTI A CLIENTELA ORDINARIA PER ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE	
1143.00	PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO	
1151.06	OPERAZIONI DI FACTORING, ANTICIPI, ALTRI	
1171.02	PARTITE DA SISTEMARE - EFFETTI INSOLUTI O AL PROTESTO - DI PROPRIETA', COMMERCIALI	
1171.12	PARTITE DA SISTEMARE - EFFETTI INSOLUTI O AL PROTESTO - DI TERZI	
2341.20	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: COMMERCIALE	
2341.38	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - FINANZIARIO: ALTRO	
2341.54	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: OPERAZIONI EFFETTUATE CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	Solo portafoglio indiretto con rischio a carico dell'intermediario segnalante
2441.00	C/C ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO SBF	
3425.10	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE -CREDITI A FAVORE DI CLIENTELA ORDINARIA - ALTRI CREDITI	Se finanziamenti per anticipi
3559.02	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - DI CLIENTELA ORDINARIA	Se commerciale o finanziario indiretto

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
3559.32	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - DI ISTITUZIONI CREDITIZIE	Se commerciale o finanziario indiretto
N.B. Vanno inserite in questa categoria anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento di mutui.		

**CATEGORIA DI CENSIMENTO:** **RISCHI A SCADENZA (Voce 550400)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1079.02	PRESTITI SUBORDINATI: COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE	Se non rappresentati da titoli
1079.06	PRESTITI SUBORDINATI: ALTRI	Se non rappresentati da titoli
1101.02	RIPORTI ATTIVI: CLIENTELA ORDINARIA	
1101.32	RIPORTI ATTIVI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1103.02	PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI: CLIENTELA ORDINARIA	
1103.06	PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1107.02	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C: CLIENTELA ORDINARIA	
1107.32	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1115.04	C/C ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA: AMMASSI	
1115.06	C/C ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA: AGRARI	
1115.08	C/C ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA: ANTICIPAZIONI PROVVISORIE IN C/C A FAVORE DI CONCEDENTI SERVIZI DI TESORERIA, RICEVITORIA, ESATTORIA	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1115.18	C/C ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA: ALTRI CONTI CORRENTI	Esclusi gli utilizzi di linee di credito sbf e i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza anche senza giusta causa
1115.32	C/C ATTIVI - ISTITUZIONI CREDITIZIE	Esclusi i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza anche senza giusta causa
1119.16	FINANZIAMENTI A CLIENTELA ORDINARIA PER ANTICIPI: ALL'IMPORTAZIONE	
1123.02	MUTUI: CLIENTELA ORDINARIA	
1123.32	MUTUI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1131.04	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	
1131.08	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: PRESTITI PERSONALI	
1131.12	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: SOVVENZIONI A CONCEDENTI SERVIZI DI TESORERIA, RICEVITORIA, ESATTORIA	
1131.16	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: SOVVENZIONI PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI OBBLIGATORI O CAUZIONALI PER CONTO TERZI (SIA IN NOME PROPRIO SIA IN NOME DI TERZI)	
1131.20	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: SCONTO DI ANNUALITA'	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1131.24	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: SOVVENZIONI DIVERSE	
1131.32	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1151.02	OPERAZIONI DI FACTORING, ANTICIPI PER CREDITI FUTURI	
1171.08	PARTITE DA SISTEMARE, EFFETTI INSOLUTI O AL PROTESTO DI PROPRIETA': ALTRI	
2331.02	CESSIONI DI CREDITO (VALORE NOMINALE) – PRO SOLVENDO	Esclusi i crediti ceduti da altro intermediario segnalante
2331.10	CESSIONI DI CREDITO (VALORE NOMINALE) – PRO SOLUTO	Esclusi i crediti ceduti da altro intermediario segnalante
2341.30	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - FINANZIARIO: DIRETTO	
2341.40	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: AGRARIO	
2341.42	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: ARTIGIANO	
2341.48	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: AMMASSI	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
2341.54	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: OPERAZIONI EFFETTUATE CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	Solo portafoglio diretto con rischio a carico dell'intermediario
2341.58	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: ALTRO	
2341.70	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI ISTITUZIONI CREDITIZIE	
2461.04	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA: PARTITE INCAGLIATE	
2461.06	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA: ALTRI CREDITI	
2461.14	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - ISTITUZIONI CREDITIZIE: PARTITE INCAGLIATE	
2461.16	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRI CREDITI	
3413.30	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - RAPPORTI CON ISTITUZIONI CREDITIZIE E CON AUTORITA' BANCARIE CENTRALI - ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRI RAPPORTI ATTIVI	
3415.02	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PRESTITI SUBORDINATI - COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE	Se non rappresentati da titoli
3415.04	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PRESTITI SUBORDINATI - ALTRI	Se non rappresentati da titoli
3420.02	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
3420.06	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI - ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3425.10	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI A FAVORE DI CLIENTELA ORDINARIA - ALTRI CREDITI	Esclusi i finanziamenti per anticipi e i rapporti dai quali l'intermediario può recedere anche senza giusta causa
3559.02	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - DI CLIENTELA ORDINARIA	Se finanziario diretto
3559.32	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - DI ISTITUZIONI CREDITIZIE	Se finanziario diretto

**CATEGORIA DI CENSIMENTO:** **RISCHI A REVOCA (Voce 550600)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1007.10	ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE: ASSEGNI DI C/C TRATTI SULL'AZIENDA DICHIARANTE	Da imputare al traente
1007.16	ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE: CEDOLE NON ANCORA ESIGIBILI, EFFETTI, TITOLI E DOCUMENTI	Per la parte relativa agli effetti scaduti da addebitare in conto su richiesta del cliente
1115.18	C/C ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA: ALTRI C/C	Esclusi gli utilizzi di linee di credito sbf e i rapporti dai quali l'intermediario non può recedere prima della scadenza se non per giusta causa
1115.32	C/C ATTIVI - ISTITUZIONI CREDITIZIE	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1131.04	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - CLIENTELA ORDINARIA: UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	Solo per la parte di operazioni a rimborso integrale non rimborsate a scadenza
1171.20	ASSEGNI DI C/C INSOLUTI E AL PROTESTO: TRATTI SULL'AZIENDA DICHIARANTE	Da rilevare al nome del traente, se onorati, e al nome del cedente (cliente dello stesso intermediario) se negoziati s.b.f.
1171.28	PARTITE DA SISTEMARE - ASSEGNI DI C/C INSOLUTI E AL PROTESTO - TRATTI SU TERZI: NEGOZIATI SBF	
3413.30	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - RAPPORTI CON ISTITUZIONI CREDITIZIE E CON AUTORITA' BANCARIE CENTRALI - ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRI RAPPORTI ATTIVI	Se c/c per i quali l'intermediario ha facoltà di recedere anche senza una giusta causa
3425.10	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI A FAVORE DI CLIENTELA ORDINARIA - ALTRI CREDITI	Esclusi i finanziamenti per anticipi e i c/c dai quali l'intermediario non può recedere se non per giusta causa

**CATEGORIA DI CENSIMENTO:** **FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORSALE E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI (Voce 550800),**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
N.B. Vanno inserite in questa categoria tutti i finanziamenti a organi di procedure concorsuali o per i quali la normativa prevede l'esclusione dalla categoria di censimento "sofferenze".		
1115.04	C/C ATTIVI - CLIENTELA ORDINARIA: AMMASSI	Se posti in essere con soggetti in stato di insolvenza e relativi a campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 62/64, ammassi obbligatori anni 61/62 e gestione statale oli di semi e semi oleosi importati anni 50/51.
2341.48	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: AMMASSI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: **SOFFERENZE (Voce 551000)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1171.40	PARTITE DA SISTEMARE - SOFFERENZE - CLIENTELA ORDINARIA: RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI IMPIEGO	
1171.84	PARTITE DA SISTEMARE - SOFFERENZE - ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRE	
1179.02	OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE - CON RISCHIO A CARICO DELL'AZIENDA: SOFFERENZE	
2397.04	AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - CLIENTELA ORDINARIA: CONNESSE CON PROCEDURE CONCORDATE	
2397.06	AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - CLIENTELA ORDINARIA: ALTRE	
2397.10	AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - ISTITUZIONI CREDITIZIE: CONNESSE CON PROCEDURE CONCORDATE	
2397.12	AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRE	
2461.02	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA: SOFFERENZE	
2461.12	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - ISTITUZIONI CREDITIZIE: SOFFERENZE	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
3431.12	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PARTITE DA SISTEMARE – SOFFERENZE, CON RISCHIO A CARICO DELLA CASA MADRE: CLIENTELA ORDINARIA	
3431.14	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PARTITE DA SISTEMARE – SOFFERENZE, CON RISCHIO A CARICO DELLA CASA MADRE: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3431.22	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PARTITE DA SISTEMARE – SOFFERENZE, ALTRI: CLIENTELA ORDINARIA	
3431.24	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - PARTITE DA SISTEMARE – SOFFERENZE, ALTRI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3566.04	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - CLIENTELA ORDINARIA: CONNESSE CON PROCEDURE CONCORDATE	
3566.06	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - CLIENTELA ORDINARIA: ALTRE	
3566.14	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - ISTITUZIONI CREDITIZIE: CONNESSE CON PROCEDURE CONCORDATE	
3566.16	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - AMMONTARE DELLE SVALUTAZIONI EFFETTUATE SUI CREDITI IN SOFFERENZA - ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRE	

**CATEGORIA DI CENSIMENTO:    **GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE (Voce 552200)****

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1403.04	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI RESIDENTI	
1403.08	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1403.32	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI RESIDENTI	
1403.38	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1409.34	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE RESIDENTI	
1409.36	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE NON RESIDENTI	
1409.38	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA RESIDENTE	
1409.40	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA NON RESIDENTE	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1419.04	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI RESIDENTI	
1419.08	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1419.32	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI RESIDENTI	
1419.38	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1425.34	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE RESIDENTI	
1425.36	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE NON RESIDENTI	
1425.38	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA RESIDENTE	
1425.40	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA NON RESIDENTE	
1435.04	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE CONCESSE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI RESIDENTI	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1435.08	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE CONCESSE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1435.32	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE CONCESSE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI RESIDENTI	
1435.38	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE CONCESSE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1441.34	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE RICHIESTE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE RESIDENTI	
1441.36	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE RICHIESTE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE NON RESIDENTI	
1441.38	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE RICHIESTE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA RESIDENTE	
1441.40	APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE RICHIESTE DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA NON RESIDENTE	
1522.02	ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA PER CONTO TERZI - CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - TITOLI DI PROPRIETA'	
1522.04	ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA PER CONTO TERZI - CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - ALTRE	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
3481.02	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
3481.32	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE PER ORDINE DI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3481.42	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE A CLIENTELA ORDINARIA PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
3481.44	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE PER ORDINE DI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3481.46	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE A ISTITUZIONI CREDITIZIE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
3481.48	FILIALI ESTERE DI BANCHE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE - RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE A ISTITUZIONI CREDITIZIE PER ORDINE DI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
N.B. Non devono essere segnalati gli impegni assunti sulla base di convenzioni o accordi con altri enti ai quali la clientela sia formalmente estranea		

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA (Voce 552400)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1451.02	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - ACCETTAZIONI BANCARIE EX L. 24/7/78 N. 388	
1451.04	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - ALTRE ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI RESIDENTI	
1451.08	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - ALTRE ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1451.32	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - ALTRE ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI RESIDENTI	
1451.38	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - ALTRE ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1453.34	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE RESIDENTI	
1453.36	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE NON RESIDENTI	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1453.38	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA RESIDENTE	
1453.40	ACCETTAZIONI E IMPEGNI DI PAGAMENTO RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA NON RESIDENTE	
1459.04	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI RESIDENTI	
1459.08	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI CLIENTELA ORDINARIA: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1459.32	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI RESIDENTI	
1459.38	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - PER ORDINE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE: A FAVORE DI NON RESIDENTI	
1471.34	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE RESIDENTI	
1471.36	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE NON RESIDENTI	
1471.38	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA RESIDENTE	
1471.40	AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE - A CLIENTELA ORDINARIA NON RESIDENTE	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1513.00	EFFETTI CEDUTI PRO SOLVENDO EX ART. 24 L. N. 277/1977 (C.D. LEGGE OSSOLA)	
1522.06	ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA PER CONTO TERZI - CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - TITOLI DI PROPRIETA'	
3481.52	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
3481.82	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - RILASCIATI DALL'AZIENDA DICHIARANTE PER ORDINE DI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3481.92	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - RICHIESTI DALL'AZIENDA DICHIARANTE A CLIENTELA ORDINARIA PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
3481.94	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - RICHIESTI ,DALL'AZIENDA DICHIARANTE A CLIENTELA ORDINARIA PER ORDINE DI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
3481.96	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - RICHIESTI ,DALL'AZIENDA DICHIARANTE A ISTITUZIONI CREDITIZIE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
3481.98	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE - CREDITI DI FIRMA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - RICHIESTI ,DALL'AZIENDA DICHIARANTE A ISTITUZIONI CREDITIZIE PER ORDINE DI: ISTITUZIONI CREDITIZIE	
N.B. Non devono essere segnalati gli impegni assunti sulla base di convenzioni o accordi con altri enti ai quali la clientela sia formalmente estranea.		

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE RICEVUTE (Voce 553200)**

Le informazioni sulle garanzie ricevute non sono rilevate nella matrice dei conti.

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI (Voce 554800)****Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1179.22	OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE - SENZA RISCHIO A CARICO DELL'AZIENDA	
1651.00	OPERAZIONI DI IMPIEGO EFFETTUATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	
2341.54	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' (VALORE NOMINALE) - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: OPERAZIONI EFFETTUATE CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	Per la quota parte non comportante un rischio a carico dell'intermediario

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: FACTORING – CREDITI CEDUTI ALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (Voce 555000)****Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
2335.02	AMMONTARE NOMINALE DEI CREDITI PER FACTORING - AL DOPO INCASSO	
2335.10	AMMONTARE NOMINALE DEI CREDITI PER FACTORING - ALTRI CONTRATTI DI CESSIONE - PRO SOLUTO	
2335.14	AMMONTARE NOMINALE DEI CREDITI PER FACTORING - ALTRI CONTRATTI DI CESSIONE - PRO SOLVENDO	

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI PASSATI A PERDITA (Voce 555200)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
2897.38	VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI IMPIEGO CON CLIENTELA ORDINARIA – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: CANCELLAZIONI	

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI CEDUTI A TERZI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (Voce 555400)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
2343.02	CLASSIFICAZIONE PER DEBITORE DEI CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO – CLIENTELA ORDINARIA: SOFFERENZE	Valore nominale
2343.04	CLASSIFICAZIONE PER DEBITORE DEI CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO – CLIENTELA ORDINARIA: ALTRI CREDITI	Valore nominale
2343.06	CLASSIFICAZIONE PER DEBITORE DEI CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO – ISTITUZIONI CREDITIZIE: SOFFERENZE	Valore nominale
2343.08	CLASSIFICAZIONE PER DEBITORE DEI CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO – ISTITUZIONI CREDITIZIE: ALTRI CREDITI	Valore nominale
3561.02	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE-CLASSIFICAZIONE PER DEBITORE DEI CREDITI CEDUTI “PRO SOLVENDO”: CLIENTELA ORDINARIA	Valore nominale
3561.04	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE-CLASSIFICAZIONE PER DEBITORE DEI CREDITI CEDUTI “PRO SOLVENDO”: ISTITUZIONI CREDITIZIE	Valore nominale

N.B. Devono essere segnalati nella presente categoria, al valore nominale, anche i crediti ceduti pro-soluto (non rilevati nella matrice dei conti).

**RIQUADRO 1: VOCI DA IMPUTARE ALLA CATEGORIA PERTINENTE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO****Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1179.10	OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE - CON RISCHIO A CARICO DELL'AZIENDA: ALTRE	
1209.00	PARTITE VIAGGIANTI ATTIVE FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	Se riferite ad operazioni di impiego.
1225.22	DEBITORI DIVERSI - INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE - ALLA CLIENTELA	
1225.36	DEBITORI DIVERSI - INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1225.44	DEBITORI DIVERSI - INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE - DA CLIENTELA ORDINARIA	Per la parte relativa ai crediti da ritenersi in mora e ai relativi interessi di mora.
1225.46	DEBITORI DIVERSI - INTERESSI E COMPETENZE DA PERCEPIRE - DA ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1225.54	DEBITORI DIVERSI: CONTRIBUTI IN ARRETRATO PER OPERAZIONI A TASSO AGEVOLATO	Vanno segnalate solo le partite relative ai contributi in conto capitale.
1227.84	DEBITORI DIVERSI: PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONNESSE CON EROGAZIONI DI FINANZIAMENTI	
1229.02	DEBITORI DIVERSI - ALTRE PARTITE - PARTITE ANCORA IN CORSO DI LAVORAZIONE	Se riferite ad operazioni di impiego.
1851.00	PARTITE VIAGGIANTI PASSIVE FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	Se rettificative di operazioni di impiego.
1921.08	CREDITORI DIVERSI - INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE - ALLA CLIENTELA ORDINARIA	

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
1921.14	CREDITORI DIVERSI - INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE - A ISTITUZIONI CREDITIZIE	
1921.84	CREDITORI DIVERSI: PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONNESSE CON ESTINZIONI DI FINANZIAMENTI	
1923.02	CREDITORI DIVERSI - ALTRE PARTITE – PARTITE ANCORA IN CORSO DI LAVORAZIONE	Se rettificative di operazioni di impiego.
2331.02	CESSIONI DI CREDITO (VALORE NOMINALE) – PRO SOLVENDO	Se ceduti da altro intermediario segnalante
2331.10	CESSIONI DI CREDITO (VALORE NOMINALE) – PRO SOLUTO	Se ceduti da altro intermediario segnalante
3431.40	PARTITE DA SISTEMARE - ALTRE PARTITE	Se riferite ad operazioni di impiego.
3461.04	ALTRE ATTIVITA' - PARTITE DIVERSE	Se riferite ad operazioni di impiego.
3545.04	FILIALI ESTERE DI BANCHE ITALIANE – ALTRE PASSIVITA' – PARTITE DIVERSE	Se rettificative di operazioni di impiego

**APPENDICE G**

**PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI**

**INTERMEDIARI FINANZIARI**



*Avvertenza:* Tutte le voci di matrice elencate devono intendersi al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate.

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI AUTOLIQUIDANTI (Voce 550200)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46530.00	ANTICIPI PER ACQUISTO DI CREDITI: RIPARTIZIONE ECONOMICA	Esclusi gli anticipi per crediti futuri

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI A SCADENZA (Voce 550400)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46010.10	CREDITI PER FACTORING – ACQUISTATI A TITOLO DEFINITIVO	Se ceduti da soggetto diverso da altro intermediario segnalante
46010.14	CREDITI PER FACTORING – ANTICIPI PER CREDITI FUTURI	
46012.00	CREDITO AL CONSUMO	
46014.02	CREDITO IMMOBILIARE – ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	
46014.06	CREDITO IMMOBILIARE – ALTRI	
46016.02	LOCAZIONE FINANZIARIA – CREDITI IMPLICITI PER CONTRATTI ATTIVI	
46016.06	LOCAZIONE FINANZIARIA – CREDITI IMPLICITI PER CONTRATTI NON ATTIVI	
46016.10	LOCAZIONE FINANZIARIA – CREDITI PER CANONI SCADUTI	
46016.14	LOCAZIONE FINANZIARIA – ALTRI CREDITI	
46055.04	IMMOBILIZZAZIONI ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA – BENI IN ALLESTIMENTO PER LOCAZIONE FINANZIARIA	

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI A REVOCA (Voce 550600)**

N.B. Le informazioni sulle garanzie ricevute non sono rilevate nella matrice dei conti. Le segnalazioni in tale categoria dovranno pertanto avvenire con il solo ausilio dei principi di carattere generale.

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORSUALE E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI (Voce 550800)**

N.B. Vanno inserite in questa categoria tutti i finanziamenti a organi di procedure concorsuali o per i quali la normativa prevede l'esclusione dalla categoria di censimento "sofferenze".

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: SOFFERENZE (Voce 551000)****Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46040.06	PARTITE DA SISTEMARE – POSIZIONI IN SOFFERENZA – CREDITI IN SOFFERENZA	

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE (Voce 552200)****Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46190.02	CREDITI DI FIRMA CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE – GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
46190.06	CREDITI DI FIRMA CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE – GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE PER ORDINE DI: ALTRI	
46190.10	CREDITI DI FIRMA CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE – GARANZIE RICHIESTE DALL'ENTE SEGNALANTE	

N.B. Non devono essere segnalati gli impegni assunti sulla base di convenzioni o Accordi con altri enti ai quali la clientela sia formalmente estranea

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA (Voce 552400)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46186.02	CREDITI DI FIRMA PER CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO EMESSI DA TERZI – GARANZIE RILASCIATE DALL’ENTE SEGNALANTE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
46186.06	CREDITI DI FIRMA PER CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO EMESSI DA TERZI – GARANZIE RILASCIATE DALL’ENTE SEGNALANTE PER ORDINE DI: ALTRI	
46186.10	CREDITI DI FIRMA PER CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO EMESSI DA TERZI – GARANZIE RICHIESTE DALL’ENTE SEGNALANTE	
46188.02	ALTRI CREDITI DI FIRMA CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA – GARANZIE RILASCIATE DALL’ENTE SEGNALANTE PER ORDINE DI: CLIENTELA ORDINARIA	
46188.06	ALTRI CREDITI DI FIRMA CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA – GARANZIE RILASCIATE DALL’ENTE SEGNALANTE PER ORDINE DI: ALTRI	
46188.10	ALTRI CREDITI DI FIRMA CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA – GARANZIE RICHIESTE DALL’ENTE SEGNALANTE	
N.B. Non devono essere segnalati gli impegni assunti sulla base di convenzioni o accordi con altri enti ai quali la clientela sia formalmente estranea.		

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE RICEVUTE (Voce 553200)**

N.B. Le informazioni sulle garanzie ricevute non sono rilevate nella matrice dei conti. Le segnalazioni in tale categoria dovranno pertanto avvenire con il solo ausilio dei principi di carattere generale.

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI (Voce 554800)**

N.B. Non esistono specifiche voci della matrice dei conti da raccordare con tale categoria. Le segnalazioni pertanto dovranno avvenire con il solo ausilio dei principi di carattere generale.

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: FACTORING – CREDITI CEDUTI ALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (Voce 555000)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46010.02	CREDITI PER FACTORING – PRO SOLUTO	
46010.06	CREDITI PER FACTORING – PRO SOLVENDO	
46250.02	FACTORING - CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE	
46265.00	SERVIZI DI INCASSO	Per la parte relativa alle operazioni di factoring

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI PASSATI A PERDITA (Voce 555200)**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46379.10	VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE – MOVIMENTI AVERE – AMMORTAMENTI	

**CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI CEDUTI A TERZI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (Voce 555400)**

N.B. Non esistono specifiche voci della matrice dei conti da raccordare con tale categoria. Le segnalazioni pertanto dovranno avvenire con il solo ausilio dei principi di carattere generale.

**RIQUADRO 1: VOCI DA IMPUTARE ALLA CATEGORIA PERTINENTE IN BASE ALLA FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO**

**Voci della matrice dei conti**

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOTE</b>
46040.02	PARTITE DA SISTEMARE – EFFETTI INSOLUTI E AL PROTESTO	
46025.00	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI	
46029	ALTRI CREDITI	

**APPENDICE H**

**SCHEMA TIPO DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE**



Alla filiale della  
Banca d'Italia di

(denominazione dell'intermediario)

(codice intermediario)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni disciplinanti il servizio centralizzato dei rischi si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro dell'intermediario)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Collegio sindacale

Il Direttore generale



**APPENDICE I**  
**ELENCO DEI MESSAGGI**



**001 - Segnalazione anagrafica di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. Se il soggetto da segnalare ha un codice fiscale incompatibile con i dati anagrafici il messaggio deve essere documentato. L'intermediario può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il proprio cliente tra i soggetti presentati.

**002 - Richiesta di 1ª informazione di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa il solo codice C.R. (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

**003 - Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di un soggetto diverso da una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. L'intermediario può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il proprio cliente tra i soggetti presentati.

**004 - Richiesta di 1ª informazione di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa il solo codice C.R. (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

**005 - Variazione di attributi anagrafici di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione della C.R. e il dato da modificare; con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio.

**006 - Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da una persona fisica. Il messaggio deve recare sia il dato vecchio sia quello nuovo; con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

**007 - Segnalazione di fusione**

Messaggio da utilizzare per segnalare alla Centrale dei rischi le operazioni di fusione che interessano i soggetti censiti. Il messaggio deve contenere il codice C.R. della

società incorporante (soggetto attivo della fusione), i codici C.R. di tutte le società incorporate (soggetti passivi o cessati) e la data di decorrenza dell'evento.

**008 - Conferma dati**

Messaggio da utilizzare in risposta a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

**009 - Conferma di variazione**

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare la correttezza di una variazione degli attributi anagrafici di un censito da apportare alla base dati C.R..

**010 - Conferma di fusione**

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare la correttezza un'operazione di fusione da registrare nella base dati C.R..

**011 - Notifica di dissenso**

Messaggio da utilizzare per manifestare il disaccordo su una fusione recepita nelle anagrafi della Centrale dei rischi o sulla eliminazione di una doppia codifica.

**012 - Segnalazione composizione societaria**

Messaggio da utilizzare - in risposta alla richiesta di sviluppo societario inviata dalla C.R.- , per comunicare l'elenco dei soci che fanno parte di una società di persone. Il messaggio deve contenere il codice C.R. della società, i codici C.R. dei soci che fanno o hanno fatto parte della società a partire dalla data di inizio validità indicata nella richiesta, inoltre, per ciascun socio, deve essere indicata la data di ingresso nella società e l'eventuale data di uscita.

**013 - Aggiornamento di legame societario**

Messaggio da utilizzare per informare la C.R. che un soggetto è entrato a far parte di una società (tipo operazione: inserimento), ne è uscito (tipo operazione: scioglimento) o non è mai stato socio (tipo operazione: annullamento). Nel messaggio oltre ai codici C.R. della società e del socio devono essere indicate, coerentemente con il tipo operazione le date di validità del legame.

**014 - Correzione di legame societario**

Messaggio da utilizzare per correggere una o entrambe la date di validità di un legame societario registrato nella base dati della C.R..

**015 - Segnalazione di cointestazione**

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici C.R. dei singoli cointestatari. Qualora l'intermediario intenda chiedere il codice C.R. per una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato.

**016 - Richiesta di 1ª informazione di cointestazione**

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici C.R. dei cointestatari. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

**017 - Annullamento di cointestazione**

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati C.R..L'intermediario, prima di inviare il messaggio, deve cancellare gli importi precedentemente segnalati in capo alla cointestazione.

**100 - Segnalazione mensile dei rischi**

Messaggio da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio - rientranti nei limiti di censimento – in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi.

**101 - Rettifica agli importi**

Messaggio da utilizzare per correggere una posizione di rischio precedentemente comunicata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio della segnalazione mensile. Il messaggio, in ogni caso, deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati.

**102 - Proposta di indagine sugli importi**

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica della posizione globale di rischio di un soggetto d'interesse dell'intermediario.

**103 - Proposta di indagine su numero enti segnalanti**

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sul numero degli intermediari che segnalano importi in capo un soggetto d'interesse dell'intermediario.

**104 - Proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sulla corretta imputazione dei rischi in presenza di un caso di omonimia riguardante una persona fisica.

**105 - Proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sulla corretta imputazione dei rischi in presenza di un caso di omonimia riguardante un soggetto diverso da persona fisica.

**106 - Conferma dei rischi segnalati**

Messaggio da utilizzare, in risposta a una specifica richiesta della C.R., per confermare l'esattezza di una posizione di rischio precedentemente segnalata.

**107 - Assenza di segnalazione mensile dei rischi**

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata.



**APPENDICE L**  
**ELENCO DELLE COMUNICAZIONI**



**001 - Sospensione**

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poichè sono in corso accertamenti, ad esempio è stata avviata un'indagine presso gli altri intermediari.

**002 - Scarto di messaggio**

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

**003 - Scarto della variazione di persona fisica**

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati C.R. per il censito oggetto della variazione.

**004 - Scarto della variazione di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati C.R. per il censito oggetto della variazione.

**005 - Codifica di persona fisica (esito dubbio)**

Comunicazione con la quale la C.R. risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati C.R. uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati C.R. dei sinonimi trovati.

**006 - Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)**

Comunicazione con la quale la C.R. risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di soggetto diverso da persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati C.R. uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati C.R. dei sinonimi trovati. Se il sinonimo è una società di persone viene fornito lo sviluppo societario (se conosciuto), se il sinonimo è un soggetto incorporato vengono forniti i dati anagrafici dell'attivo.

**009 - Codifica di persona fisica**

Comunicazione con la quale la C.R. risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice C.R. del soggetto segnalato.

**010 - Codifica di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale la C.R. risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di soggetto diverso da persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice C.R. del soggetto segnalato.

**011 - Variazione anagrafica di persona fisica**

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di una persona fisica di loro interesse censita nella base dati C.R..

**012 - Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di un censito diverso da persona fisica di loro interesse.

**013 - Fusione**

Comunicazione con la quale la C.R. dà notizia di una fusione registrata nella base dati agli intermediari interessati ai censiti coinvolti nella fusione. Nella comunicazione vengono forniti la data di decorrenza della fusione, i dati anagrafici e il codice C.R. del soggetto attivo e di tutti i soggetti passivi.

**014 - Richiesta di conferma variazione di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati un parere in merito alla variazione dei dati anagrafici di una persona fisica, proposta da altro intermediario.

**015 - Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati un parere in merito a una variazione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica, proposta da altro intermediario.

**016 - Sollecito**

Comunicazione con la quale la C.R. sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

**017 - Eliminazione doppia codifica di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice C.R. del censito che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice C.R. del censito eliminato (erroneo).

**018 - Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice C.R. del censito che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice C.R. del censito eliminato (erroneo).

**019 - Richiesta di conferma dati di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito presenti nella base dati C.R. se la richiesta è a seguito di una indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

**020 - Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di una indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

**021 - Richiesta di dati mancanti di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di uno o più attributi anagrafici di una persona fisica non presenti nella base dati C.R..

**022 - Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di uno o più attributi anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica non presenti nella base dati C.R..

**023 - Richiesta di conferma fusione**

Comunicazione con la quale la C.R. chiede agli intermediari interessati un parere su un'operazione di fusione notificata da altro intermediario.

**024 - Richiesta di messaggio documentato**

Comunicazione con la quale la C.R. richiede all'intermediario di documentare i dati segnalati.

**025 - Richiesta di documento mancante**

Comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio.

**026 - Richiesta di messaggio mancante**

Comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento.

**027 - Scarto di un messaggio di legame**

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio di legame è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

**028 - Sviluppo società**

Comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati della composizione di una società di persone.

**029 - Aggiornamento o correzione di legame societario**

Comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati di un aggiornamento o di una correzione apportata alla composizione di una società. Nella comunicazione viene fornito solo il legame società-socio che è stato oggetto dell'aggiornamento o della correzione.

**030 - Inserimento o annullamento di cointestazione**

Comunicazione con la quale la C.R. risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici C.R. della cointestazione e dei cointestatori.

**031 - Sostituzione di cointestazione**

Comunicazione con la quale gli intermediari interessati vengono informati della sostituzione del codice di una cointestazione avvenuta per effetto di un evento anagrafico che ha coinvolto uno o più cointestatori (ad esempio fusione o doppia codifica).

**032 - Richiesta di sviluppo societario**

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene invitato a fornire l'elenco dei soci di una società di persone.

**033 - Richiesta di aggiornamento dei legami societari**

Comunicazione con la quale l'intermediario è invitato ad aggiornare o correggere una composizione societaria per la quale è stata rilevata una incongruenza (ad esempio: società di persone con un unico socio da più di sei mesi).

**100 - Richiesta di segnalazione mensile dei rischi**

Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

**101 - Richiesta di rettifica agli importi**

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata.

**102 - Scarto di segnalazione di rischio**

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che una posizione di rischio della segnalazione mensile o una rettifica agli importi è stata scartata, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

**103 - Richiesta di conferma rischi (persona fisica)**

Comunicazione con la quale la C.R. chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.

**104 - Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)**

Comunicazione con la quale la C.R. chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

**105 - Esito di indagine sugli importi**

Comunicazione con la quale la C.R. rende noto all'intermediario proponente l'esito di un'indagine su una posizione di rischio.

**106 - Rettifica della posizione globale di rischio**

Comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.

**107 - Prima informazione su persona fisica.**

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la risposta ad una richiesta prima informazione su una persona fisica.

- 108 - Prima informazione su soggetto non persona fisica**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su un soggetto diverso da persona fisica.
- 109 - Prima informazione su cointestazione**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su una cointestazione.
- 110- Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati.**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati di sintesi sui soggetti segnalati dall'intermediario stesso.
- 111- Flusso di ritorno personalizzato: relazioni tra censiti.**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le relazioni tra soggetti segnalati (presenti nei dati di sintesi) e gli altri soggetti censiti nella base dati C.R..
- 112- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici delle persone fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.
- 113- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica.**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.
- 114- Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo.**  
Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati dall'intermediario e dei soggetti a questi collegati.
- 115 - Rilievi su segnalazioni di rischio**  
Comunicazione con la quale la C.R. pone all'attenzione dell'intermediario segnalante presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio della segnalazione mensile o dei messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.
- 116 - Flusso di ritorno statistico**  
Comunicazione con cui la C.R. fornisce mensilmente agli intermediari segnalanti il flusso di ritorno statistico.
- 117 - Testo**  
Comunicazione "testuale", non predefinita, che la C.R. può utilizzare per colloquiare con gli intermediari segnalanti.
- 118 - Annullamento di comunicazioni già inviate**  
Comunicazione con la quale la C.R. annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.
- 901 - Scarto invio**  
Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato l'intero messaggio di segnalazione mensile dei rischi.



## **GLOSSARIO**



**Accordato**

Classe di dati relativa all'ammontare di credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente; per i crediti di firma corrisponde all'ammontare di garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare

**Accordato operativo**

Classe di dati relativa all'ammontare del credito utilizzabile dal cliente in virtù di un contratto di finanziamento perfetto ed efficace

**Breve termine**

Valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine non superiore a 18 mesi

**Cab**

Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani.

**Categorie di censimento**

Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite

**Censito collegato**

Variabile di classificazione relativa a forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, tra il cliente segnalato e altri soggetti oppure tra intermediari segnalanti nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti

**Classi di dati**

Tipologie di importo previste dal modello di rilevazione dei rischi per le diverse operazioni segnalate

**Codice ABI**

Codice identificativo dell'intermediario segnalante

**Codice C.R.**

Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati

**Codice UIC dello Stato Estero**

Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.

**Cointestazione**

Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari

**Comunicazioni**

Segnalazioni inviate dalla Centrale dei rischi agli intermediari, d'iniziativa o in risposta a una richiesta degli intermediari stessi

**Coobbligazione**

Relazione di tipo giuridico intercorrente tra più soggetti dalla quale discende una loro responsabilità solidale nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari

**Crediti di firma**

Garanzie prestate dagli intermediari segnalanti su richiesta della clientela, con le quali essi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi; tali impegni vengono distinti a seconda che siano connessi con operazioni di natura finanziaria o con operazioni di natura commerciale

**Crediti in corso di ristrutturazione**

Crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di banche;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di dodici mesi

**Crediti passati a perdita**

Categoria di censimento relativa alle perdite registrate su crediti in sofferenza

**Crediti ristrutturati**

Crediti per i quali sia stata concessa una moratoria al pagamento con contestuale rinegoziazione del debito. Sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività. Tali crediti devono continuare a essere evidenziati in C.R. mediante l'apposita variabile di classificazione fino a quando presentino una redditività non coerente con i rendimenti di mercato

**Crittografia**

Sistema di cifratura/decifratura di dati riservati

**Divisa**

Variabile di classificazione relativa all'esistenza o meno di un rischio di cambio a carico del cliente che ha sottoscritto l'operazione di credito segnalata

**Doppia codifica**

Coppia di codici attribuiti a uno stesso soggetto a causa dell'omessa o inesatta trasmissione di alcuni elementi identificativi da parte degli intermediari partecipanti

**Durata originaria**

Variabile di classificazione che indica il termine di scadenza del contratto considerati gli eventuali accordi modificativi dei patti iniziali

**Durata residua**

Variabile di classificazione relativa al lasso di tempo intercorrente tra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza di un'operazione

**Ente corrispondente**

Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati

**Factoring**

Attività di trasferimento di crediti commerciali dal soggetto titolare a un intermediario specializzato (factor) che li acquista con clausola pro solvendo o pro soluto e può anticiparne in tutto o in parte l'importo

**Factoring - Crediti ceduti all'intermediario segnalante**

Categoria di censimento relativa a crediti acquisiti dall'intermediario con clausola pro soluto o pro solvendo a seguito di operazioni di factoring

**Fenomeno correlato**

Variabile di classificazione relativa alla categoria di censimento crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante; indica la natura dei crediti ceduti (sofferenze o crediti in bonis)

**Fido plurimo**

Linea di credito concessa a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi

**Fido promiscuo**

Linea di credito utilizzabile secondo forme tecniche diverse

**Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari**

Categoria di censimento relativa ad affidamenti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale; confluiscono nella categoria anche i crediti concessi a soggetti in stato di insolvenza per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli impieghi vivi.

**Flusso di ritorno personalizzato**

Flusso informativo trasmesso dalla C.R. agli intermediari segnalanti relativo alla posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti a nome di ciascun affidato segnalato e dei soggetti collegati allo stesso in forma di coobbligazione

**Flusso di ritorno statistico**

Flusso informativo trasmesso dalla C.R. agli intermediari segnalanti relativo a talune distribuzioni statistiche dei dati segnalati

**Garanzia attivata con esito negativo**

Garanzia per la quale l'intermediario ha chiesto l'adempimento del debito al garante e quest'ultimo non ha adempiuto nel termine previsto dal contratto o in quello più favorevole riconosciuto dall'intermediario secondo gli usi negoziali

**Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria**

Categoria di censimento relativa alle garanzie prestate dagli intermediari a copertura di operazioni di natura finanziaria poste in essere dal cliente

**Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale**

Categoria di censimento relativa alle garanzie prestate dagli intermediari a copertura di operazioni di natura commerciale poste in essere dal cliente

**Garanzie prestate ai sensi della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994**

Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative nonché cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato

**Garanzie ricevute**

Garanzie personali di prima e di seconda istanza che l'intermediario segnalante riceve da terzi allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei suoi confronti.

**Identificativo**

Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione

**Import - export**

Variabile di classificazione relativa alla finalizzazione del finanziamento all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi svolta dal cliente

**Importo garantito**

Classe di dati che rappresenta la frazione di fido per cassa assistita da garanzia reale. Tale importo corrisponde al minore tra l'utilizzato relativo al rapporto garantito e il valore del bene oggetto della garanzia; per le garanzie ricevute tale classe di dati corrisponde al minore fra il valore della garanzia e l'importo erogato al soggetto a favore del quale la garanzia è stata prestata

**Incapienza della garanzia**

Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima

**Indagine**

Procedura attivata dalla Centrale dei rischi con la quale essa interpella una pluralità di intermediari segnalanti un medesimo soggetto al fine di acquisire il loro parere in ordine a una determinata posizione anagrafica o di rischio

**Insoluti**

Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati

**Insolvenza (stato di)**

Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte

**Intermediario segnalante**

Intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi

**Leasing finanziario**

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito

**Legami**

Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli

componenti nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa

**Lettere di patronage**

Lettere che di norma hanno un contenuto meramente dichiarativo. Rientrano nell'area di censimento della Centrale dei rischi solo le lettere redatte in forma impegnativa, nelle quali l'impegno di garanzia si configuri come obbligazione di tipo fideiussorio avente carattere accessorio rispetto all'obbligazione del garantito

**Limite di censimento**

Ammontare minimo di importo di una o più operazioni censite imputate al medesimo cliente, al ricorrere del quale scatta l'obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi

**Margine disponibile**

Differenza positiva tra accordato operativo e utilizzato

**Medio - lungo termine**

Valore previsto per le variabili di classificazione durata originaria e durata residua, indica un termine superiore a 18 mesi

**Messaggi**

Segnalazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei rischi, d'iniziativa o in risposta a una richiesta di quest'ultima

**Modello di rilevazione dei rischi**

Schema di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, organizzate per "categorie di censimento" (righe dello schema), variabili di classificazione e classi di dati (colonne dello schema)

**Operazioni effettuate per conto di terzi**

Categoria di censimento relativa a finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione riveste natura di mero servizio o a valere su fondi di terzi in amministrazione per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario.

**Posizione globale di rischio**

Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato. La posizione globale di rischio viene determinata sommando le segnalazioni relative alla medesima rilevazione inviate al nome di un soggetto dall'insieme degli intermediari segnalanti. L'aggregazione viene operata distintamente per ogni tipologia di importo, per ognuna delle categorie di censimento e dei valori delle relative variabili di classificazione previste dallo schema segnaletico. Le uniche eccezioni riguardano le variabili di classificazione localizzazione del credito e censito collegato: per la prima, i valori previsti dallo schema segnaletico vengono aggregati tenendo distinti quelli relativi alla rete domestica da quelli della rete estera; per la seconda non viene fornita l'identità del censito collegato qualora si tratti di crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

**Posizione parziale di rischio**

Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato

**Prestiti subordinati**

Strumenti indiretti di patrimonializzazione il cui rimborso è condizionato al previo rimborso di tutte le altre passività dell'emittente non egualmente subordinate

**Prima informazione (servizio di)**

Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni, secondo quanto disposto dalla delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994

**Programma di diagnostica**

Programma che viene fornito dalla Centrale dei rischi agli intermediari partecipanti e che deve essere utilizzato prima dell'invio delle segnalazioni mensili di rischio al fine di verificare che i messaggi predisposti rispettino le modalità stabilite per lo scambio delle informazioni

**Pronti contro termine**

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito

**Residente**

Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito

**Rete interbancaria**

Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia

**Riporto attivo**

Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita

**Rischi a revoca**

Categoria di censimento nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa

**Rischi a scadenza**

Categoria di censimento relativa ad operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata

**Rischi autoliquidanti**

Operazioni caratterizzate da una forma di rimborso predeterminata, quali i finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità dei crediti che il cliente vanta verso terzi

**Ruolo affidato**

Variabile di classificazione relativa alla posizione di cedente o di debitore ceduto che il soggetto segnalato assume nelle operazioni di factoring

**Saldo contabile**

Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione

**Sconfinamento**

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo

**Sezione informativa**

Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni (operazioni effettuate per conto di terzi, factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante, crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante) che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato

**Sofferenza**

Esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti.

**Sportello referente**

Unità periferica che l'intermediario partecipante designa come centro di imputazione dei rapporti con l'affidato

**Stato del rapporto**

Variabile di classificazione che fornisce indicazioni in ordine all'andamento del rapporto di credito.

**Testo Unico**

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

**Tipo attività**

Variabile di classificazione che evidenzia alcune specifiche tipologie di operazioni

**Tipo garanzia**

Variabile di classificazione che qualifica la natura delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi

**Trascinamento dei dati**

Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e di prima informazione vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente

**Utilizzato**

Classe di dati relativa all'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento; per i crediti di firma corrisponde all'importo delle garanzie prestate

**Valore contabile**

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale

**Valore garanzia**

Classe di dati relativa al controvalore dell'impegno assunto dal garante

**Valore nominale**

Valore plateale, vale a dire valore o importo risultante dal titolo o dal documento giustificativo del credito

**Variabili di classificazione**

Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento